

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante  
misure per la crescita e la  
internazionalizzazione delle imprese  
(Atto del Governo n. 161)**

Giugno 2015  
n. 90



servizio del bilancio  
del Senato



# Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR\\_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

**Direttore** dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti  
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi  
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi  
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

**Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161)". NL90, giugno 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

<i>Articolo 1 (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)</i> .....	1
<i>Articolo 2 (Interpello sui nuovi investimenti)</i> .....	4
<i>Articolo 3 (Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)</i> .....	6
<i>Articolo 4 (Interessi passivi)</i> .....	10
<i>Articolo 5 (Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale)</i> .....	14
<i>Articolo 6 (consolidato nazionale)</i> .....	19
<i>Articolo 7 (Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti)</i> .....	22
<i>Articolo 8 (Disciplina delle controllate e delle collegate estere)</i> .....	25
<i>Articolo 9 (Spese di rappresentanza)</i> .....	28
<i>Articolo 10 (Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list)</i> .....	31
<i>Articolo 11 (Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero)</i> .....	31
<i>Articolo 12 Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato</i> .....	36
<i>Articolo 13 (Perdite su crediti)</i> .....	37
<i>Articolo 14 (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti)</i> .....	40
<i>Articolo 15 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)</i> .....	46
<i>Articolo 16 (Disposizione finanziaria)</i> .....	47



## **Articolo 1**

### **(Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)**

Il comma 1 dell'articolo abroga l'articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, riguardante il tema del *ruling* internazionale.

Il comma 2 dispone l'inserimento di un nuovo articolo, rubricato "Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale", che costituirà l'articolo 31-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973, riguardante l'attività di accertamento.

Il comma 1 del nuovo articolo 31-*ter* definisce i principali ambiti rispetto ai quali le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi; si tratta di:

- a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento infragruppo e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza<sup>1</sup>;
- b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
- c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
- d) interpretazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e *royalties* e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Il comma 2 stabilisce che gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette Autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

In base al comma 3 del nuovo articolo 31-*ter*, qualora le circostanze di fatto o di diritto a base dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, relativamente a tali periodi di imposta è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

A norma del comma 4, l'Amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'Autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

Ai sensi del comma 5, per i periodi d'imposta di validità dell'accordo, l'Amministrazione finanziaria circoscrive l'esercizio dei propri poteri di accertamento alle questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.

Il comma 6 specifica che la richiesta di accordo preventivo è presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate.

Il comma 7 chiarisce che qualunque riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 deve intendersi indirizzato al presente articolo.

Il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che le disposizioni dell'articolo in commento si applicano a decorrere dalla data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6 del nuovo articolo 31-*ter*; esso sostituirà l'analogo

---

<sup>1</sup> Ai sensi degli articoli 166 e 166-*bis* del TUIR.

provvedimento del 23 luglio 2004<sup>2</sup> e dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il cui schema è all'esame.

**La RT** evidenzia che la proposta in esame sostituisce la disciplina del *ruling* di standard internazionale di cui all'articolo 8 del D.L. 269 del 2003, con l'intento di conferire maggiore organicità alla materia stessa, nonché di potenziare gli strumenti già esistenti. Viene sottolineato che la norma è coerente con i principali e più recenti orientamenti espressi in sede OCSE e in ambito comunitario.

La RT afferma infine che, in considerazione della natura procedurale della disposizione, la stessa non determina effetti finanziari.

**Al riguardo**, si rappresenta che la relazione illustrativa rileva che la collocazione delle disposizioni sul *ruling* internazionale nell'ambito del titolo IV del D.P.R. n. 600 del 1973, riguardante l'accertamento ed i controlli, ha per effetto innanzitutto la loro applicabilità anche ai fini IRAP. Inoltre, la relazione evidenzia che il nuovo articolo 31-*ter* esplicita la natura degli accordi preventivi quali forme di esercizio consensuale e condiviso dei poteri di competenza degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, richiamando l'attenzione sulla collocazione sistematica della norma, che verrà a situarsi tra l'articolo 31-*bis*, in materia di scambi informativi – con finalità accertativa – nel contesto internazionale e convenzionale e l'articolo 32, che definisce i poteri degli uffici finanziari.

L'articolo in esame contiene un'estensione – rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente – degli ambiti oggettivi degli accordi che potrà ragionevolmente risultare attrattiva per gli investitori esteri; si tratta per esempio della definizione dei valori di ingresso e di uscita dei beni di impresa in caso di trasferimento della residenza dall'estero all'Italia e viceversa, nonché dell'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Viene inoltre specificata la regola della decorrenza dell'accordo, facendola retroagire al periodo di imposta di presentazione dell'istanza e non più a quello della stipula.

Tale ultimo aspetto acquista una specifica valenza con riferimento al contenuto dei commi 2 e 3 del nuovo articolo 31-*ter*; in particolare il comma 2 precisa che in presenza di accordi conclusi con le Autorità competenti di Stati esteri, a seguito di procedure amichevoli previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (di cui al nuovo articolo 31-*ter*) vincolano le parti a decorrere da periodi di imposta precedenti purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza da parte del

---

<sup>2</sup> Esso individua, in conformità con l'articolo 8 del D.Lgs. n. 269/2003, abrogato dal comma 1 dell'articolo in esame, i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al *ruling* e stabilisce le modalità operative per l'avvio della procedura da parte del contribuente.

contribuente. Ai sensi del comma 3, inoltre, qualora ricorrano per uno o più periodi di imposta anteriori alla stipula ma non a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza le circostanze di diritto e di fatto (quindi a parità di condizioni) poste a base degli accordi di *ruling* sottoscritti secondo il nuovo articolo 31-*ter* il contribuente ha la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo stesso provvedendo (ove si renda necessario rettificare il comportamento adottato) all'effettuazione del ravvedimento operoso o all'integrazione della dichiarazione senza applicare le sanzioni relative<sup>3</sup>. Pertanto la norma lasciando al contribuente la scelta di poter disporre in ordine agli effetti dell'accordo di *ruling*<sup>4</sup>, nel senso di farli retroagire o meno al momento della presentazione dell'istanza, consente al medesimo di poter decidere in ragione della propria convenienza fiscale.

Quindi al fine di verificare gli eventuali effetti finanziari della disciplina di cui al comma 3 ed ipotizzando che la stessa trovi applicazione nel senso conforme all'adozione da parte del contribuente del criterio della c.d. scelta razionale, in assenza di elementi informativi sul punto andrebbero solo chiariti gli effetti finanziari per l'erario, anche con riferimento all'impatto amministrativo/gestionale, riferiti specificamente alla parte in cui si riconosce la possibile retroattività degli effetti dell'accordo; ad esempio nulla si dice in ordine alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare maggior base imponibile nel e per il periodo che intercorre tra la presentazione dell'istanza di *ruling* ed il perfezionamento dell'accordo; non si chiarisce se, sotto tale profilo, si debba distinguere tra accordi di *ruling* che conseguono ad altri accordi conclusi con Autorità estere a seguito di procedure amichevoli<sup>5</sup> ed altri accordi di *ruling*<sup>6</sup>; non specifica quando il contribuente possa esercitare l'opzione per la retroattività dell'accordo; non considera gli effetti finanziari di detta opzione sui contenziosi pendenti, con conseguenze in ordine alla pretesa tributaria.

In termini più generali sarebbe utile acquisire informazioni circa gli esiti degli accordi di *ruling*, sotto il profilo della conoscenza del numero e del valore degli accertamenti effettuati dagli Uffici finanziari nei casi in cui il contribuente non si sia conformato all'accordo, nonché la relativa percentuale di incasso rispetto al valore accertato.

Sarebbero altresì utili informazioni di tipo statistico aggiornate in merito alla numerosità ed ai tempi medi effettivi di definizione delle procedure di *ruling*. Si segnala in proposito che dal bollettino del *ruling* di standard internazionale –

---

<sup>3</sup> La norma esprimendosi così e facendo riferimento al comma 8, articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 sembra far pensare alle sole posizioni di maggior debito del contribuente.

<sup>4</sup> La posizione del contribuente parrebbe quella propria di un diritto potestativo alla quale si contrappone quella di soggezione dell'Amministrazione che sarà chiamata *ope legis* a risentire degli effetti della scelta del contribuente.

<sup>5</sup> Il comma 2, per tali gli accordi, dispone l'efficacia retroattiva a partire dall'istanza, affermandone il carattere vincolante per le parti "secondo quanto convenuto con dette Autorità".

<sup>6</sup> Che parrebbero attratti invece dall'ambito applicativo del comma 3, stante la diversa disciplina prevista in ordine agli effetti.

Il edizione – dell’Agenzia delle entrate “Direzione centrale accertamento” del marzo 2013 risulta che il tempo medio di risposta è di circa 16 mesi (rispetto al termine ordinatorio previsto dalla normativa vigente indicato in 180 giorni), con picchi di oltre 24 mesi<sup>7</sup>; tale circostanza potrebbe di fatto allungare il periodo di retroazione degli effetti degli accordi<sup>8</sup>, con le implicazioni sopra rappresentate. Per quanto attiene alla numerosità delle procedure, il bollettino citato<sup>9</sup> evidenzia nel periodo dal 2004 al 2012 un *trend* fortemente in crescita; poiché l'introduzione delle norme in esame appare ragionevolmente suscettibile di favorire nel tempo un ulteriore incremento delle procedure di *ruling*, potrebbe verosimilmente derivarne la necessità di maggiori dotazioni per gli uffici in termini di risorse umane e strumentali, con possibili ricadute in termini di oneri di natura gestionale per l’erario.

Si evidenzia infine che l'articolo 8 del D.L. n. 269 del 2003 – che viene, come già ricordato, soppresso dal comma 1 – contiene, al comma 7, una quantificazione dell'onere associato all'articolo stesso (in materia di *ruling* internazionale) pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, nonché la relativa copertura<sup>10</sup>. In proposito, anche in considerazione di quanto rappresentato in precedenza in ordine a possibili oneri gestionali dato che l'articolo in oggetto non reca invece alcun riferimento in tal senso, appare necessario che il Governo, al fine di motivare il diverso orientamento adottato, fornisca chiarimenti, non ritenendosi esaustiva l'affermazione della RT circa l'assenza di oneri in ragione della natura procedurale della disposizione.

## **Articolo 2** **(Interpello sui nuovi investimenti)**

L’articolo 2 introduce nell’ordinamento una nuova tipologia di interpello, indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti.

Il comma 1 individua i destinatari della norma nelle imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato, purché pari o superiori a trenta milioni di euro e purché aventi significative e durature ricadute sull’occupazione<sup>11</sup>.

Detti soggetti possono presentare all’Agenzia delle entrate un’istanza di interpello in merito a:

---

<sup>7</sup> Si veda in particolare la tabella 5 a pag. 17 del Bollettino.

<sup>8</sup> Ben oltre i cinque esercizi previsti dal comma 2 del nuovo articolo 31-ter. E purché a parità di condizioni oggettive e soggettive.

<sup>9</sup> Si veda la tabella 4, pag. 14.

<sup>10</sup> La RT associata al ddl di conversione in legge del D.L. n. 269 del 2003 (cfr. XIV Leg., A.S. 2518), affermava l'assenza di oneri delle disposizioni sul *ruling*, in virtù del loro carattere procedurale; nello stesso tempo, il prospetto riepilogativo degli oneri indicava in relazione all'articolo 8 un onere permanente di 5 milioni di euro a partire dal 2004, coerentemente con il disposto del comma 7; il Governo affermò poi, in risposta alle osservazioni dei Servizi del Bilancio (cfr. Allegato al resoconto della V<sup>a</sup> C.p. Camera del 13 novembre 2003, pag. 8) che si trattava di un limite di spesa. Si ricorda inoltre che la versione originaria dell'articolo 8 conteneva uno specifico riferimento, per le cure delle operazioni di *ruling*, alle sedi dell’Agenzia delle entrate di Roma e di Milano, poi eliminato dall’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.L. n. 145 del 2013.

<sup>11</sup> Una più puntuale specificazione dell’inciso “che abbiano significative e durature ricadute sull’occupazione” potrebbe essere utile a fini di chiarezza, di efficienza dell’azione amministrativa e di facilitazione nell’individuazione dei possibili destinatari.



- trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda;
- valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

Viene chiarito che, con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvederà ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che renderanno autonomamente la risposta.

In base al comma 2 l'Agenzia delle entrate rende una risposta scritta e motivata entro centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni, che decorrono dalla data di acquisizione di dette informazioni. La risposta è basata sul piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte interessata.

Ove necessario, l'Agenzia delle entrate può accedere, previa intesa con il contribuente, presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di interpello, ove l'Agenzia non risponda in termini si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Il comma 3 specifica che il contenuto della risposta (ancorché desumibile ai sensi del comma 2) vincola l'Amministrazione finanziaria e resta valido finché permangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa o desunta la risposta. La conseguenza per l'eventuale violazione di tale norma è la nullità di ogni atto di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione finanziaria in difformità a detto contenuto.

Il contribuente che dà esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo, al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla legge.

Il comma 4 attribuisce all'Agenzia delle entrate la possibilità di verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta, nonché e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa mediante l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori. Resta fermo l'esercizio degli consueti poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.

Il comma 5 prevede che l'Agenzia delle entrate pubblichi annualmente la sintesi delle posizioni interpretative rese ai sensi dell'articolo in esame, che possano essere di interesse generale.

In base al comma 6, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in cui schema è all'esame, vengono individuate le modalità applicative dell'interpello previste dal presente articolo; un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate<sup>12</sup> definirà ulteriori profili applicativi.

Il comma 7 individua la decorrenza delle disposizioni dell'articolo nella data di emanazione del predetto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

**La RT** ricorda che, le imprese che intendono effettuare nel territorio dello Stato investimenti di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro, con significative e durature ricadute sull'occupazione, potranno presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la

---

<sup>12</sup> Da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

sua realizzazione. Con il suddetto interpello sarà possibile anche richiedere una valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario. La RT conclude non ascrivendo effetti finanziari alla norma.

**Al riguardo**, si rileva che il meccanismo delineato dall'articolo in esame appare piuttosto articolato, anche per il fatto che risultano coinvolti, in taluni casi, diversi soggetti; ciò avviene, in particolare, nell'eventualità in cui l'Agenzia delle entrate, con riferimento ai tributi non di propria competenza, provveda ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti deputati. Sul punto andrebbe valutata l'opportunità di chiarire la formulazione della norma che, riferendo tutti i termini e le attività istruttorie alla sola Agenzia delle entrate, parrebbe non vincolare gli altri enti competenti che, ai sensi del comma 1, saranno chiamati a rendere autonomamente la risposta. Si sottolinea che la risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria – in base al comma 3 – vincola tutti gli uffici del fisco, anche nel caso del silenzio-assenso, e resta valida finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto in relazione alle quali è stata resa o desunta la risposta, con conseguente nullità di ogni atto di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione finanziaria in difformità rispetto a tale contenuto. Andrebbe inoltre valutato se la diretta interlocuzione con gli altri enti nei casi in cui questi siano coinvolti - senza il tramite dell'Agenzia delle entrate che è invece la destinataria dell'interpello - possa dar luogo ad incertezze nell'applicazione della nuova procedura, con possibili conseguenze sui rapporti tra enti diversi e le imprese richiedenti l'interpello.

In considerazione della previsione del silenzio assenso e delle conseguenti rigidità quanto ai termini indicati (120 giorni prorogabili di ulteriori 90 giorni) andrebbe escluso il rischio che mancate risposte possano derivare dalla insufficienza dei tempi a disposizione avuto riguardo alla possibile complessità delle materie trattate.

Con riferimento al comma 5, che prevede la pubblicazione annuale, da parte dell'Agenzia delle entrate, della sintesi delle posizioni interpretative di interesse generale, rese sui temi in argomento, si chiede una rassicurazione sull'assenza di onerosità dell'operazione.

### ***Articolo 3*** ***(Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)***

L'articolo 3 dello schema introduce una serie di modifiche riguardanti il regime fiscale da applicare in ordine alla percezione di dividendi – da parte di soci (soggetti IRPEF o IRES) residenti in Italia – che provengono da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, attualmente disciplinata da diversi articoli del TUIR.

Le norme in oggetto determinano la sottoposizione integrale a tassazione dei soli utili, provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società, o di partecipazioni di controllo – anche di fatto, diretto o indiretto – in altre società “intermedie” residenti all'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili.

La relazione illustrativa individua il fondamento di tale limitazione nel fatto che soltanto in queste ipotesi il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e di agire come *dominus* dell'investimento partecipativo nella società di *black list*.

In particolare il comma 1, alla lettera a), sostituendo il primo periodo dell'articolo 47, comma 4 del TUIR, specifica che concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata; in particolare si intendono provenienti da società operanti in tali luoghi gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di controllo (anche di fatto, diretto o indiretto) in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Tale norma non si applica nel caso in cui gli utili siano già stati tassati separatamente per trasparenza in capo al socio residente (dopo che essi sono stati ricalcolati secondo le disposizioni ordinarie per la determinazione del reddito d'impresa<sup>13</sup>) o si sia dimostrato il rispetto delle condizioni indicate nel comma 1 dell'articolo 87 del TUIR (cioè che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in territori *black list*<sup>14</sup>). Elimina poi un effetto distorsivo presente a legislazione vigente nel caso della condizione prevista dall'articolo 167, comma 5, lettera a) del TUIR (c.d. prima esimente in base alla quale, per la disapplicazione delle disposizioni per le CFC, occorre dimostrare che la società non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività nel mercato di insediamento). Infatti a legislazione vigente il socio di controllo o le sue controllate residenti nello Stato - che percepiscono utili da soggetti operanti in territori a fiscalità privilegiata<sup>15</sup> che però svolgono un'effettiva attività commerciale – vengono sottoposti a tassazione integrale, senza riconoscimento di alcun credito di imposta per le imposte già pagate dalla società controllata<sup>16</sup>; la nuova formulazione qui all'esame intende quindi riconoscere ai soggetti (controllante o sue controllate percipienti gli utili) che verifichino la prima esimente un credito d'imposta<sup>17</sup>, ai sensi dell'articolo 165 del TUIR in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati. Ai soli fini del calcolo dell'imposta di competenza l'ammontare del credito di imposta riconosciuto viene aggiunto al reddito complessivo; nel caso di omessa indicazione del computo del credito d'imposta in aumento del reddito totale si può procedere d'ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Detta poi ulteriori aspetti applicativi concernenti la mancata segnalazione in dichiarazione della volontà di far valere comunque la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 87<sup>18</sup> anche in caso di mancanza dell'istanza di interpello o in caso di risposta non favorevole per il contribuente.

La lettera b) del medesimo comma 1, novellando l'articolo 68 del TUIR, in materia di tassazione delle plusvalenze di fonte estera, introduce un riferimento agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167 del TUIR, precedentemente citato. Il socio residente in Italia che non abbia presentato interpello o non abbia ricevuto risposta favorevole deve indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze percepite derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Viene inoltre aggiunto, dopo il comma 4 dell'articolo 68, il comma 4-bis, che prevede la

---

<sup>13</sup> Disciplina delle c.d. *controlled foreign companies* – CFC - di cui al comma 1 dell'articolo 167 del TUIR.

<sup>14</sup> C.d. seconda esimente che viene riconosciuta mediante interpello così come indicato al comma 5, lettera b) dell'articolo 167 TUIR.

<sup>15</sup> Regimi fiscali privilegiati, individuati negli Stati o territori nei quali il livello di tassazione è inferiore del 50 per cento rispetto a quello esistente in Italia.

<sup>16</sup> Di fatto si verifica che tali soggetti ottengono un trattamento deteriore rispetto a quello previsto in mancanza dell'esimente su ricordata.

<sup>17</sup> In proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

<sup>18</sup> Vale a dire che dalle partecipazioni non è stato conseguito sin dall'inizio del possesso l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

fruizione del credito di imposta sopra menzionato anche in relazione alle plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, quando sia presente la cd. "prima esimente".

La lettera *c)*, modificando l'articolo 86 del TUIR con l'aggiunta del comma 4-*bis*, chiarisce come applicare il credito d'imposta per le plusvalenze patrimoniali<sup>19</sup> realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In particolare specifica che il credito d'imposta è riconosciuto in proporzione alle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.

La lettera *d)* novella l'articolo 87 del TUIR, riguardante le plusvalenze percepite da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata; in particolare sostituisce la lettera *c)* disponendo che le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese localizzate in territori *black list* non sono soggette ad imposizione integrale solo nel caso in cui il contribuente residente nel territorio dello Stato dimostri, sin dall'inizio del periodo di possesso, che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

La lettera *e)* sostituisce il comma 3, primo periodo dell'articolo 89 del TUIR, riguardante gli utili percepiti da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata; è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta nel caso in cui sia dimostrato, ai sensi della nuova lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR (come sopra evidenziato), che sin dall'inizio del periodo di possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori *black list*. Le modalità di fruizione del credito d'imposta, così come la sua indicazione in dichiarazione dei redditi, sono analoghe a quelle viste per il nuovo comma 4, dell'articolo 47 del TUIR precedentemente commentato.

Il comma 2, modificando l'articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina la ritenuta a titolo d'acconto<sup>20</sup> sui redditi di natura finanziaria, opera un coordinamento con quanto stabilito dall'articolo 167, comma 4, del TUIR.

Con il comma 3 viene introdotto nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 471/1997 un nuovo comma il 3-*ter*, relativo alle sanzioni amministrative<sup>21</sup> per la mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri situati in paesi e territori a fiscalità privilegiata.

In base al comma 4 le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto il cui schema è all'esame.

**La RT** esplicita che la normativa proposta intende consentire la fruizione del credito per imposte pagate all'estero in caso di disapplicazione del regime CFC sulla base della cd. prima esimente e di distribuzione dei dividendi al socio italiano. Inoltre, viene disposto che in caso di partecipazione indiretta in una partecipata *black list* affinché si applichi la tassazione integrale vi debba essere il controllo della società estera che consegue utili dalla partecipazione in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata *black list*.

Ai fini degli effetti in termini di gettito, la RT considera la disposizione potenzialmente suscettibile di generarne di negativi, sotto forma di maggiori crediti per imposte pagate all'estero. Nello stesso tempo però, essa sottolinea due aspetti, ovvero che:

- la modifica favorisce la distribuzione dei dividendi con conseguente tassazione in Italia;

---

<sup>19</sup> Ovvero riguardanti i beni relativi all'impresa diversi dai beni-merce.

<sup>20</sup> In misura del 26 per cento.

<sup>21</sup> Nella misura pari al 10 per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

- l'importo delle imposte pagate all'estero dalla CFC, in caso di applicazione delle norme di cui all'articolo 167 e quindi di applicazione del regime CFC, secondo quanto indicato dai contribuenti nel quadro FC, sezione II-A, è comunque limitato.

Per questi motivi afferma che la disposizione non genera effetti finanziari.

**Al riguardo**, per quanto di competenza, si osserva che l'eventuale neutralità finanziaria del complesso dell'articolo in esame deriverebbe, come affermato anche dalla RT, dalla coesistenza di disposizioni suscettibili di determinare effetti di minor gettito – in relazione al verosimile aumento dei crediti per imposte pagate all'estero – ed altre potenzialmente foriere di maggiori entrate per l'erario – quali la modifica che favorisce la distribuzione dei dividendi, con conseguente tassazione in Italia.

Sarebbe dunque auspicabile ottenere una separata quantificazione per ognuna delle disposizioni in esame al fine di verificare l'asserita neutralità finanziaria, a supporto della quale non vengono peraltro forniti dati ed informazioni adeguate.

Inoltre sembrerebbe dedursi che la RT sia riferita esclusivamente agli effetti derivanti dalla distribuzione dei dividendi senza considerare le ipotesi di plusvalenza da cessione delle partecipazioni<sup>22</sup> in esame che, ai sensi della nuova disposizione, darebbe luogo al riconoscimento di un credito di imposta a fronte delle imposte assolte dal soggetto partecipato, residente in paesi e territori *black list*.

Si rappresenta poi che, in ottica prudenziale, andrebbero considerati i soli effetti diretti della norma (minor gettito per credito d'imposta) escludendo la valutazione di quelli indiretti che, peraltro, come nel caso di specie presentano un carattere futuro ed eventuale, oltre che di non agevole quantificazione.

La RT inoltre non fornisce indicazioni circa la considerazione di possibili effetti sui risultati netti dei gruppi aziendali, che presentano strutture di partecipazioni (e quindi connesse plusvalenze in caso di cessione delle stesse anche in ambito infragruppo) complesse e spesso movimentate secondo logiche di convenienza economico-fiscale. Sul punto infatti le disposizioni si rivolgono non solo al singolo soggetto persona fisica ma anche alle persone giuridiche detentrici di partecipazioni in aziende residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

---

<sup>22</sup> Secondo le disposizioni vigenti dette plusvalenze non godendo della *participation exemption (c.d. pex)*, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio italiano per l'intero loro importo.

## **Articolo 4** **(Interessi passivi)**

La disposizione in esame modifica il vigente regime di deduzione degli interessi passivi, di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); in particolare il comma 1 del presente articolo prefigura le seguenti modifiche:

- lettera *a*): modifica il comma 2 del citato articolo 96 del TUIR, prevedendo l'inclusione nel calcolo del ROL<sup>23</sup> anche dei dividendi provenienti dalle società controllate estere al fine di riconoscere la deduzione degli interessi passivi inerenti ai flussi finanziari in entrata correlati all'investimento partecipativo estero.
- Lettera *b*): sopprime nel comma 6 del citato articolo 96, il riferimento all'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari<sup>24</sup>. L'intervento è effettuato coerentemente alla abrogazione dell'articolo 3, comma 115 della citata L. 549/1995, operata con il successivo comma 2 del presente articolo.
- Lettera *c*): abroga il comma 8 dell'articolo 96, eliminando così la previsione che consente di includere virtualmente le controllate estere nel consolidato nazionale per rendere utilizzabile il ROL di queste ultime ai fini del calcolo del limite di deduzione degli interessi passivi.

Il comma 2 provvede – come già detto – ad abrogare l'articolo 3 comma 115 della ricordata L. 549/1995 che prevede una deducibilità condizionata, al valore del tasso di rendimento effettivo, degli interessi passivi su alcuni titoli obbligazionari non negoziati in paesi "white list"<sup>25</sup>.

Il comma 3 abroga il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83<sup>26</sup>, sempre per un'esigenza di coordinamento con l'abrogazione dell'articolo 3, comma 115 della L. 549/1995, di cui al precedente comma 2.

Il comma 4 modifica le disposizioni contenute nel comma 36 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 specificandone meglio l'ambito applicativo con riguardo alle società che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare<sup>27</sup>; per esse vi sarà quindi la possibilità di dedurre integralmente gli interessi passivi<sup>28</sup> per i finanziamenti assistiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Infine il comma 5 prevede che le disposizioni in commento trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo il cui schema è in esame.

**La RT** analizza specificatamente le diverse modificazioni normative; tuttavia in via generale evidenzia che le modifiche contenute nelle lettere *a*) e *c*)

---

<sup>23</sup> Disciplina delle c.d. *controlled foreign companies* – CFC – di cui al comma 1 dell'articolo 167 del TUIR.

<sup>24</sup> In particolare la soppressione concerne la disciplina della deducibilità degli interessi passivi (condizionata a specifici valori *pro quota* del tasso di rendimento effettivo) su titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'UE e degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

<sup>25</sup> La "white list", o lista bianca, comprende gli Stati e territori collaborativi. In questa categoria, come indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, rientrano "quelli inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa".

<sup>26</sup> In via sintetica si rammenta che con detto comma si prevede la non applicabilità della deducibilità condizionata (di cui al citato articolo 3, comma 115 della L. 549/1995) alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni ed ai titoli similari negoziati in mercati regolamentati della UE o del SEE.

<sup>27</sup> Sono considerate tali le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione.

<sup>28</sup> A fronte dei limiti di deducibilità posti dal citato articolo 96 del TUIR.

del comma 1 e quelle contenute nel comma 4 sono state stimate utilizzando il modello di microsimulazione IRES basato su dati UNICO 2013, anno di imposta 2012; l'elaborazione ha così permesso per ogni singolo contribuente di rappresentare l'effetto complessivo dei diversi interventi sulla deducibilità degli interessi passivi.

Con riferimento invece all'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 115 della citata L. 549/1995 (c.d. legge Prodi) la stima si è basata sul dato macro in quanto non è possibile individuare in maniera specifica la quota di interessi passivi esclusi dall'articolo 96 del TUIR riconducibili alla normativa specifica.

Pertanto analizza in principio le modifiche apportate all'articolo 96, comma 2 del TUIR in materia di aumento del ROL per effetto dell'inclusione nel calcolo dei dividendi relativi a partecipazioni di controllo in società estere (ROL aumentato dei dividendi esteri). Ai fini della stima sono stati elaborati i dati relativi al prospetto di determinazione degli interessi passivi indeducibili incrementando il ROL dichiarato con i dividendi esteri da società controllate. In mancanza di informazioni specifiche ha assunto una quota pari al 20 per cento di tutti i dividendi dichiarati nel quadro RF<sup>29</sup>. Il nuovo parametro, comportando un ROL maggiore, implica una maggiore deducibilità degli interessi passivi (sia quelli dell'anno che quelli riportati negli esercizi precedenti) con un conseguente effetto negativo sul gettito erariale.

Per le modifiche apportate all'articolo 96 del TUIR comma 8 (ROL estero) la stima è stata costruita simulando, in capo ad ogni singolo contribuente appartenente ad un consolidato, l'esclusione del ROL estero ai fini della compensazione degli interessi risultati indeducibili in capo alle singole partecipanti al consolidato con conseguente effetto di incremento del gettito fiscale.

Con riferimento alle modifiche recate dal comma 4 in tema di deducibilità degli interessi passivi delle imprese che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, la disposizione prevede l'integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. La normativa in questione è quindi potenzialmente suscettibile di produrre effetti negativi in termini di gettito sotto forma di minori interessi passivi indeducibili ai sensi dell'articolo 96 del TUIR. Ai fini della stima dei relativi effetti di gettito la RT:

- ha elaborato le dichiarazioni dei redditi UNICO2013 società di capitali ed enti commerciali presentate dalle società che svolgono attività di locazione di immobili (codice ATECO2007 ISTAT

---

<sup>29</sup> Il quadro RF deve essere compilato dalle società, dagli enti commerciali e dalle persone fisiche obbligati alla redazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto, al fine di determinare il reddito d'impresa realizzato nel periodo d'imposta.

68.20.01 – locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)), individuate in base alla attività ISTAT dichiarata;

- ha calcolato, sulla base dei dati di bilancio Bureau van Dijk 2012, per ogni contribuente il rapporto tra i debiti a medio/lungo termine nei confronti di banche e società finanziarie rispetto al totale dei debiti onerosi (potenzialmente suscettibili di generare interessi passivi);
- ha applicato tale percentuale al totale degli interessi passivi dichiarato nel prospetto per la determinazione degli interessi passivi non deducibili ex art. 96 TUIR, di cui al quadro RF;
- ha proceduto, dopo avere ridotto gli interessi passivi in proporzione alla quota emersa, al ricalcolo degli eventuali interessi passivi indeducibili residui.

Quindi stima gli effetti complessivi delle modifiche su ricordate mediante l'uso del modello di micro simulazione IRES calcolato in capo ad ogni singolo contribuente; i risultati finali evidenziano complessivamente un recupero di gettito IRES di competenza di circa 141,5 mln di euro in capo a 5.432 imprese non appartenenti ad un consolidato fiscale e a 408 consolidati fiscali. Risulta pertanto che l'effetto positivo di esclusione del ROL estero ha più che compensato gli effetti negativi dei dividendi esteri e della deducibilità degli interessi su prestiti ipotecari delle imprese immobiliari.

Gli effetti di cassa, considerando l'entrata in vigore delle disposizioni nel 2016 e gli effetti del meccanismo di saldo/acconto (con un acconto del 75 per cento), sono i seguenti:

	<i>(milioni di euro)</i>		
Cassa	2016	2017	2018
IRES	0	+247,6	+141,5

Evidenzia poi, in specifiche tabelle la distribuzione della variazione di imposta suddivisa per attività economica e per classi di componenti positive IRAP, esponendo anche il peso relativo rispetto alla IRES dovuta a legislazione vigente.

Infine prende in considerazione le modifiche relative all'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 115 della citata L. 549/1995 (c.d. legge Prodi); rileva che dai dati dichiarati risultano interessi passivi per altre fattispecie non considerate nell'articolo 96 del TUIR, esclusi gli intermediari finanziari, per circa 580 mln di euro; ipotizza che l'effetto della disposizione abrogativa dell'articolo 3, comma 115 della L. 549/1995 sia stimabile nel 5 per cento (pertanto 29 mln di euro) e che pertanto la perdita di gettito di competenza, ad un'aliquota media del 23 per cento, si attesti su un valore di circa 6,6 mln di euro. Per gli effetti di cassa, considerando la decorrenza della disposizione dal 2016 ed il meccanismo del saldo/acconto (con un acconto del 75 per cento) si ha il seguente andamento:



<i>(milioni di euro)</i>			
Cassa	2016	2017	2018
IRES	0	-11,6	-6,6

Complessivamente gli effetti di cassa in termini di variazioni nette di gettito saranno i seguenti:

<i>(milioni di euro)</i>			
Cassa	2016	2017	2018
IRES	0	+236	+134,6

**Al riguardo**, si sottolinea che la RT risulta di difficile verifica per il fatto che, pur analizzando distintamente le variazioni finanziarie associate alle diverse modifiche contenute nell'articolo in esame, non ne dà una stima puntuale, ma si limita, tramite simulazione in capo ad ogni singolo contribuente, a fornire il valore complessivo netto della variazione finanziaria derivante dalle diverse misure introdotte, affermando che l'effetto positivo conseguente alla esclusione del ROL estero ha più che compensato gli effetti negativi dei dividendi esteri e della deducibilità degli interessi su prestiti ipotecari delle imprese immobiliari. Nello specifico infatti la RT non fornisce la stima:

- del minor gettito derivante dall'innalzamento del ROL per effetto dell'inclusione in esso dei dividendi relativi a partecipazioni di controllo in società estere; inoltre, in tal caso, utilizza una aliquota "soggettiva"<sup>30</sup> (quota del 20 per cento dei dividendi dichiarati nel quadro RF) per stimare l'ammontare dei dividendi esteri da società controllate (lettera *a*) comma 1) di cui non è possibile riscontrare il carattere prudenziale;
- del maggior gettito dovuto all'eliminazione della possibilità di avvalersi del ROL di società controllate estere (virtualmente suscettibili di rientrare nel perimetro del consolidato fiscale domestico, se residenti in Italia) ai fini della deduzione degli interessi passivi sui finanziamenti contratti dall'impresa controllante italiana (lettera *c*) comma 1);
- della perdita di gettito dovuta alla integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione da parte delle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare (la disposizione in tal senso specifica l'ambito soggettivo di applicazione che viene riservato alle "società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione") (comma 4).

<sup>30</sup> In quanto non supportata da dati ma assunta in via ipotetica.

Per le singole misure utilizza la metodica della micro simulazione ma non fornisce elementi quantitativi né indica le variabili utilizzate per la stima complessiva<sup>31</sup>. Nello specifico non rappresenta la numerosità dei soggetti, il peso degli interessi passivi dedotti e la loro quota rispetto al limite deducibile per effetto della normativa in tema di deducibilità degli interessi passivi (30 per cento), il numero delle società immobiliari che potrebbero rientrare nel novero di quelle che deducono integralmente gli interessi passivi, ecc.

Inoltre la stima degli effetti finanziari della soppressione del limite della deducibilità degli interessi passivi relativi ai prestiti obbligazionari, emessi da società diverse dalle banche, che eccedono il doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni quotate, ovvero lo stesso tasso aumentato di due terzi per quelle non quotate (lettera *b*) comma 1 dell'articolo in esame nonché comma 2 e comma 3) appare soggetta a valori arbitrari, come la quota del 5 per cento ipotizzata quale parametro per definire la perdita di gettito di competenza derivante della disposizione citata e relativa alla soppressione del limite della deducibilità degli interessi passivi relativi ai prestiti obbligazionari.

Analizzando poi il differenziale IRES suddiviso per classi di componenti positive di reddito a fini IRAP si osserva che il maggior gettito graverà essenzialmente sulle imprese con più elevati ricavi (in particolare dai 200 mln di euro ed oltre); da ciò consegue che, per effetto dell'adozione delle scelte razionali, le imprese di grandi dimensioni potrebbero decidere di fronteggiare questo aggravio di imposta mediante dei comportamenti aziendali che potrebbero non consentire all'erario di raggiungere il maggior gettito stimato; sul punto si pensi alla possibilità, più agevole per le grandi imprese, di delocalizzare la propria attività o, attraverso partite di collegamento con società consorelle, all'opportunità di far transitare poste di reddito che consentano loro di bilanciare l'inasprimento fiscale qui all'esame (ad esempio aumentando altre tipologie di costi che potrebbero abbattere il maggior onere fiscale per indeducibilità degli interessi passivi). Su tali possibili effetti distorsivi della norma la RT non sembra fare osservazioni.

Infine si evidenzia che non parrebbero essere state stimate variazioni di gettito in termini di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); sul punto si rammenta l'importanza legata anche alla necessità che l'erario stimi gli effetti in termini di variazione dei trasferimenti verso gli enti locali beneficiari dell'imposta in questione.

### ***Articolo 5***

#### ***(Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale)***

Il comma 1 del presente articolo modifica l'articolo 110 del TUIR 917/1986 nelle seguenti parti:

---

<sup>31</sup> A parte l'indicazione di queste ultime per la valutazione degli effetti dovuti alla integrale deducibilità degli interessi passivi da parte delle società a prevalente ed effettiva attività immobiliare.

- con la lettera *a)* è riscritto il comma 10; in particolare in luogo del vigente regime di generale indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, la nuova disposizione riconosce, per le medesime operazioni, una deducibilità dei costi nei limiti del valore normale delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione. Specifica inoltre che si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
- Con la lettera *b)* il comma 11 è modificato al fine di eliminare la condizione che subordina la deducibilità dei costi, di cui al comma 10, al fatto che l'impresa estera svolga prevalentemente una effettiva attività commerciale.
- Con la lettera *c)* si modifica il comma 12-*bis* al fine di specificare che le disposizioni contenute nei precedenti commi 10 ed 11 del TUIR si applicano alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10.

Il comma 2 reca una disposizione interpretativa in merito al contenuto degli articoli 58, 68 e 86 del TUIR, nonché degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di IRAP. Nello specifico, per le cessioni di immobili ed aziende nonché per la costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte dirette ed ai fini IRAP non è presumibile solo sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.

Infine il comma 3 dispone che le modifiche recate dal comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo il cui schema è all'esame.

**La RT** evidenzia che dai dati al momento disponibili – tratti dalle dichiarazioni dei redditi UNICO 2013 di società di capitali ed enti commerciali, enti non commerciali, persone fisiche e società di persone – relativi alla deducibilità fiscale delle componenti negative di reddito in esame risulta che la quasi totalità di esse è fiscalmente deducibile. Rappresenta quindi nella successiva tabella, suddivise per tipologia di contribuente, le seguenti informazioni:

- i dati relativi alle spese e alle altre componenti negative di cui all'art. 110, commi 10 e 12-*bis*, del TUIR derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, dichiarati nel quadro RF<sup>32</sup> tra le variazioni in aumento;
- i dati relativi alla quota parte di tali spese e componenti negative per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-*bis* del medesimo articolo (valore indicato nel quadro RF tra le variazioni in diminuzione).

---

<sup>32</sup> Il quadro RF deve essere compilato dalle società, dagli enti commerciali e dalle persone fisiche obbligati alla redazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto, al fine di determinare il reddito d'impresa realizzato nel periodo d'imposta.

(milioni di euro)

Tipologia di contribuente	Freq.	Spese e comp. negativi co. 10 e 12-bis	" di cui fiscalmente deducibili (co. 11)
Società di capitali	38.992	81.382	80.642
Enti non commerciali	121	3	2,9
Società di persone	4.566	456,9	455,3
Persone fisiche	1.762	68,6	67,7

A questi dati si aggiungono quelli ricavati dal quadro RG<sup>33</sup> a carico di tutti i contribuenti, tranne che per le società di capitali, i quali evidenziano solo gli importi fiscalmente già deducibili (circa 150 milioni di euro da parte di quasi 12.600 soggetti). Sottolinea anche che solo 0,74 mld di euro<sup>34</sup> di componenti negative di reddito, da parte di circa 3.400 soggetti, risultano fiscalmente indeducibili e rappresentano una quota inferiore all'uno per mille<sup>35</sup> rispetto al totale delle spese dichiarate.

Considera che le modifiche complessive<sup>36</sup> recate dalla norma in esame attribuiranno da un lato maggiore certezza al contribuente e dall'altro renderanno maggiormente efficaci i controlli i quali potranno utilizzare come indice di localizzazione dei redditi in paradisi fiscali l'ineducibilità di quella parte dei costi che eccede il valore di mercato.

Presume quindi, in conseguenza della modifica contenuta nell'articolo in esame e mediante un processo di micro simulazione<sup>37</sup>, che la definitiva sistemazione del quadro normativo possa implicare che solo un quota pari al 50 per cento dei costi sostenuti divenga fiscalmente deducibile; l'elaborazione produce pertanto una perdita di gettito IRES/IRPEF pari a circa 23,7 milioni di euro da parte di oltre 2.400 soggetti.

In termini di cassa, considerando la decorrenza dal periodo di imposta 2015 ed il meccanismo di saldo/acconto (con una percentuale pari al 75 per cento), stima una perdita di gettito per il 2016 pari a 41,5 mln di euro e, a decorrere dal 2017, pari a 23,7 mln di euro.

Evidenzia anche la distribuzione del risparmio di imposta per i contribuenti suddivisi per attività economica, con l'indicazione del peso relativo rispetto alla imposta dovuta a legislazione vigente<sup>38</sup>.

Conclude sottolineando la natura interpretativa del comma 2 e pertanto la sua neutralità in termini finanziari. Evidenzia inoltre che le direttive dell'Agenzia

<sup>33</sup> Quadro che si utilizza per la determinazione del reddito in contabilità semplificata

<sup>34</sup> Dato da:  $(81.382+3+456,9+68,6) - (86.642+2,9+455,3+67,7) = 742,6$  mln di euro.

<sup>35</sup> Erroneamente viene indicato l'uno per mille essendo il dato pari a meno dell'uno per cento infatti:  $742/81.910,5 = 0,9\%$ .

<sup>36</sup> Quindi la previsione di deducibilità dei costi *black list* nei limiti del valore normale nonché l'abolizione della prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva.

<sup>37</sup> Elaborata in capo ad ogni singolo soggetto interessato e che tiene conto della variazione del reddito di specie, della variazione del reddito complessivo, della riduzione del reddito imponibile, della riduzione dell'imposta lorda, della riduzione della imposta netta statale e della riduzione delle addizionali regionali e comunali.

<sup>38</sup> Per la tabella si veda quanto indicato in RT.

delle entrate ai propri uffici già dispongono in senso analogo al criterio interpretativo indicato e qualora vi fossero state attività di controllo ormai definitive con il pagamento del tributo ritiene che lo stesso non sia rimborsabile e pertanto non possa produrre effetti finanziari.

**Al riguardo**, si rappresenta, in estrema sintesi, che le nuove disposizioni renderanno l'interpello<sup>39</sup> necessario solo qualora il soggetto italiano intenda ottenere il riconoscimento fiscale del maggior costo sostenuto rispetto al valore normale in relazione ad operazioni che corrispondono ad un effettivo interesse economico. La determinazione di detto ultimo valore non sempre è agevole e tuttavia è comunque difficile riuscire a definire un valore unico.

La prassi contabile evidenzia che si riesce ad individuare piuttosto una fascia di valori in relazione alla modalità di calcolo prescelta (e ciò vale a maggior ragione per i compensi riconosciuti ai professionisti domiciliati in Stati a fiscalità privilegiata). Questa considerazione apre quindi alla possibilità che la nuova norma possa dar luogo a possibili divergenze tra la posizione dell'Amministrazione finanziaria, che dovrà controllare ed accertare il valore normale, e quella delle aziende che porteranno in deduzione componenti negative di reddito al valore normale calcolato secondo una delle differenti modalità di calcolo prescelta.

Alla luce di quanto sopra andrebbe riletta la RT nella parte in cui parla di *“sistemazione del quadro normativo attraverso la previsione di deducibilità dei costi black list nei limiti del valore normale”* associandovi da un lato *“maggiore certezza al contribuente”* e dall'altro più *“efficacia dei controlli con l'effetto di sottrarre alla deducibilità i costi eccedenti il valore di mercato, i quali potrebbero essere indice di localizzazione di redditi in paradisi fiscali”*; infatti da una parte i controlli dovranno tener conto delle possibili incertezze nella definizione dei valori normali, e dall'altra del fatto che può esistere allocazione di reddito finalizzata al risparmio fiscale anche quando i prezzi indicati nelle transazioni sono pari ad un ipotetico valore normale. Pertanto è verosimile

---

<sup>39</sup> Si rammenta che la deducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, nonché dalle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori, avviene se il soggetto residente riesce a dimostrare una delle c.d. “esimenti” previste dal comma 11, dell'art. 110 del TUIR. In particolare, si dovrà dimostrare, in base alla disciplina vigente, alternativamente, che: 1) si tratta di imprese estere che svolgono un'attività commerciale effettiva o che 2) le operazioni corrispondono a un effettivo interesse economico. In entrambi i casi, si dovrà fornire prova della concreta esecuzione dell'operazione. Come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nella C.M. 51/E/2010, le suddette condizioni possono essere dimostrate dal contribuente con le seguenti procedure: a) in sede di controllo, entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione dell'apposito avviso ai sensi dell'articolo 110, comma 11 del D.P.R. 917/1986 (fornendo la prova della circostanza esimente in sede di accertamento in quanto è obbligo degli uffici finanziari, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento, di notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concesso al medesimo la possibilità di fornire le prove predette); b) in via preventiva, mediante presentazione di apposita istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 13, della legge n. 413/91; con esso si chiede di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura e al relativo trattamento tributario dell'operazione che si intende porre in essere.

supporre attività di controllo degli Uffici necessariamente più approfondite pena il rischio di indirizzare le verifiche solo su quelle situazioni che i contribuenti potranno fiscalmente giustificare, pur presentando costi non aderenti al valore normale, con il rischio di sottovalutare le situazioni solo formalmente regolari ma di fatto create artificialmente con la finalità di sottrarre materia imponibile. Va da sé che un'attività di tal genere richiede una valutazione circa l'adeguatezza delle risorse a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

L'individuazione degli Stati e dei territori con regimi fiscali privilegiati – che verrà effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo – determinerà variazioni in termini di deducibilità dei costi rispetto all'attuale situazione che, in mancanza di specifici riferimenti, appaiono difficilmente stimabili; sul punto la RT non fornisce informazioni limitandosi ad evidenziare che, secondo le risultanze di UNICO 2013, la quasi totalità dei costi è fiscalmente deducibile. Costruisce pertanto la stima essenzialmente su tale parametro specificando che circa 740 mln<sup>40</sup> di euro sono i costi che risultano fiscalmente indeducibili, senza fare riferimento alcuno ai territori sui quali detti costi sono stati rilevati.

Parrebbe inoltre che la RT applichi la micro simulazione sul 50 per cento dei costi che attualmente rimangono non dedotti (stimati nei citati 740 mln di euro). Dalla metodologia di calcolo, evidenziata anche in una tabella che rappresenta la suddivisione per attività economica, si giunge alla stima della perdita di gettito (per maggiore deducibilità) pari a 23,7 mln di euro. È facile immaginare, a parità di condizioni, che si possa arrivare ad una stima del minor gettito anche attraverso la semplice applicazione dell'aliquota IRES/IRPEF (pari a circa il 23 per cento così come utilizzata per altre stime di articoli contenuti nel presente schema) all'ammontare di costi che diverranno deducibili per effetto della normativa in esame: quindi in applicazione di quanto sopra la stima del minor gettito che ne deriva si discosta notevolmente da quanto rappresentato in RT, attestandosi su un valore di competenza pari a circa 85 mln di euro<sup>41</sup> (a fronte degli stimati 23,7 mln di euro). Si chiedono quindi chiarimenti a supporto della quantificazione anche al fine di comprendere le ragioni per cui, a parità di condizioni, si determina una differenza così ampia tra quanto stimato con la micro simulazione e quanto è invece verosimile attendersi applicando le semplici metodologie di calcolo sui differenziali di deducibilità.

A ciò si aggiunga che la norma potrà avere anche un effetto incentivo sul valore e sulla numerosità di tali operazioni; tale circostanza evidenzia quindi che

---

<sup>40</sup> Cioè:  $(81.382+3+456.9+68.6)-(80642+2.9+455.3+67.7) = 742,6$ . Si vuol sottolineare che quindi, a consuntivo sembrerebbe che la normativa antielusiva sulle black list non abbia sortito gli effetti desiderati. Infatti sul punto e come semplice riscontro si evidenzia che la RT annessa al D.L. 262/2006 aveva stimato gli effetti del nuovo comma 12-bis dell'articolo 110 del TUIR (estensione della indeducibilità dei costi anche alle prestazioni rese da professionisti domiciliati nei territori a fiscalità privilegiata) in circa 7,8 mln di euro di recupero di gettito a decorrere dal 2007.

<sup>41</sup> Il calcolo è così effettuato:  $740 \text{ mln} * 50\% = 370 \text{ mln} * 23\% = 85 \text{ mln di euro}$ .

aver assunto il minor gettito fisso e costante nel tempo potrebbe rappresentare un'impostazione metodologica non rispondente al requisito della prudenza della quantificazione.

Altro aspetto riguarda la mancanza degli effetti di minor gettito anche in termini di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); infatti la RT non prende in considerazione la possibilità che la maggiore deducibilità dei costi – derivante dal principio della deduzione al valore normale nonché dall'abolizione della prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva – implichi una riduzione della base imponibile IRAP. Ad una prima stima costruita usando la semplice metodologia già descritta ed applicando l'aliquota generale IRAP del 3,9 per cento (quindi escludendo variazioni di aliquota settoriali e territoriali) si ottiene una potenziale perdita di gettito di circa 14 mln di euro<sup>42</sup> che la RT non sembra aver preso in considerazione. A ciò si aggiunga che tale minor gettito comporterà maggiori trasferimenti dello Stato, verso gli enti territoriali che vedranno ridotte le entrate – per effetto della nuova disciplina in commento – essendo essi gli effettivi destinatari del gettito IRAP.

Con riferimento infine alla norma interpretativa (comma 2) si rappresenta che la disposizione parrebbe introdurre un elemento di minor certezza nella determinazione dell'esistenza di un maggior corrispettivo nella parte in cui supera il riferimento esclusivo, in termini di presunzione, al valore dichiarato o accertato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; si chiede di chiarire sul punto se il nuovo criterio interpretativo possa avere riflessi sull'attività dell'Amministrazione finanziaria, con eventuali ricadute in termini di maggiori oneri gestionali e di contenzioso.

## **Articolo 6** **(consolidato nazionale)**

La previsione in commento interviene sulla disciplina del consolidato fiscale espressa dall'articolo 117 del TUIR<sup>43</sup> al fine di conformare il diritto interno in materia a quello europeo, in conseguenza dell'interpretazione degli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea resa nella sentenza della Corte di Giustizia del 12 giugno 2014 (cause riunite C-39/13, C 40/13 e C 41/13)<sup>44</sup>. La vigente disciplina osterebbe dunque ai principi

---

<sup>42</sup> Il calcolo è così effettuato: 740 mln \* 50% = 370 mln \* 3,9% = 14,43 mln di euro.

<sup>43</sup> Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. Nello specifico integrando l'articolo 117 del TUIR dei nuovi commi 2 *bis* e 2 *ter*, modificando parzialmente il comma 2, ed intervenendo altresì sull'articolo 120 del TUIR con l'introduzione del nuovo comma 1 *bis*.

<sup>44</sup> Si legge nel dispositivo (cause C-39/13 e C-41/13) che gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una società controllante residente può costituire un'entità fiscale unica con una controllata di secondo livello residente qualora la detenga tramite una o più società residenti, ma non può costituire tale entità qualora detenga detta controllata tramite società non residenti che non dispongono di una sede stabile in detto Stato membro. Si legge inoltre (causa C-40/13) che gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità fiscale unica viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile.

espressi dal diritto europeo nella parte in cui permette ad un soggetto IRES non residente di esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo in presenza di una sua stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.

Si ricorda, in estrema sintesi, che la disciplina del consolidato fiscale nazionale (artt. da 117 a 127 del TUIR) permette ad un gruppo societario di determinare un unico reddito complessivo ai fini IRES – rappresentato dalla somma algebrica delle basi imponibili delle società del gruppo – per tutte le società del gruppo legate da un rapporto di controllo di diritto. Si tratta di un regime opzionale della durata di un triennio alle quali le società (controllante e controllate) possono aderirvi congiuntamente e subordinatamente al verificarsi di talune condizioni.

L'articolo 117, nel testo vigente, al comma 2 prevede che le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello stato possono esercitare l'opzione "solo" in qualità di controllanti ed a condizione: a) di essere residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa.

Le disposizioni in commento, al comma 1, espungono dall'articolo 117 del TUIR, comma 1, primo periodo, la parola "solo" e, modificando la lettera b), riferiscono alla stabile organizzazione la qualifica di consolidante. In tal modo si permette l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo anche da parte della controllata e, nel contempo, non è più richiesta per la stabile organizzazione la partecipazione in ciascuna società controllata.

Con il nuovo comma 2 *bis* dell'articolo 117 del TUIR, per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione<sup>45</sup> è prevista la possibilità di designare una società controllata<sup>46</sup>, residente in Italia, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente (di cui al comma 2 *ter*) su cui esercitano parimenti il controllo di diritto. La società designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata.

Si precisa inoltre che:

- a) la controllata designata acquisisce tutti i diritti e gli obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o enti controllanti;
- b) i requisiti del controllo devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;
- c) l'efficacia dell'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via subordinata, le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti;
- d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati;
- e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche in esame senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo.

---

<sup>45</sup> Purché residenti in Stati appartenenti all'UE ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che rivestano una forma giuridica analoga a quella prevista dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

<sup>46</sup> Ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile.



Nel nuovo comma 2-ter, si prevede che i soggetti non residenti controllati possono esercitare l'opzione per il regime del consolidato fiscale in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione, come definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.

Il comma 2 interviene quindi sull'articolo 120 del TUIR, prevedendo nel nuovo comma 1 bis che si considerano altresì controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma.

Il comma 3 fissa quindi la decorrenza delle nuove disposizioni a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore delle norme in esame.

Il comma 4 rinvia da ultimo ad un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione di contenuti e modalità per la designazione della controllata in qualità di consolidante. Il provvedimento potrà altresì in essere la disciplina transitoria per le opzioni di tassazione di gruppo già in essere, attenendosi al criterio di consentire l'eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

**La RT** rappresenta che l'intervento normativo è dettato dall'esigenza di conformare la vigente disciplina in materia di consolidato fiscale ai principi espressi dalla ricordata giurisprudenza comunitaria. Con le previsioni in commento viene quindi meno il vincolo, per il soggetto non residente che intende optare per il regime del consolidato fiscale, dell'esistenza di una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata. La norma proposta consente anche alle sorelle residenti in Italia di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione del soggetto non residente della società controllata residente designata ad esercitare l'opzione e che assume la qualità di consolidante. Quanto ai profili finanziari, stima che la disposizione non determini variazioni in termini di gettito considerato che la novella è finalizzata a rendere più agevole l'adesione al consolidato di un gruppo societario controllato da un soggetto non residente, che con la normativa vigente può comunque optare per la tassazione di gruppo per il tramite della propria stabile organizzazione in Italia.

**Al riguardo**, si osserva che la disciplina, rimuovendo limiti giuridici esistenti, amplia le possibilità di adesione al consolidato fiscale nazionale per i soggetti non residenti. In proposito andrebbero acquisiti dati a consuntivo circa gli effetti finanziari riferibili ai consolidati fiscali in essere e, nel contempo, andrebbe valutato l'impatto finanziario associabile all'estensione dell'ambito applicativo del regime opzionale, riferibile specificamente alla previsione in commento in esame. Si rammenta che la RT annessa al provvedimento istitutivo del consolidato fiscale nazionale associava un minor gettito ex-IRPEG di 3,378 MLD di euro e, a titolo di consolidato mondiale, un minor gettito per euro 0,326 mldn di euro<sup>47</sup>. Altro aspetto da considerare è che in un regime opzionale l'adesione allo stesso ha luogo solo qualora vi sia effettiva convenienza fiscale;

---

<sup>47</sup> Si tratta della Relazione tecnica associata al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 recante la "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della L. 7 aprile 2003, n. 80".

un aspetto questo che rende di per sé la previsione suscettibile di determinare effetti di minor gettito per l'erario (diversamente le aziende non vi opterebbero). Andrebbe inoltre verificato se, in relazione al nuovo ambito applicativo prefigurato dalle previsioni in commento si renderanno necessari controlli *ad hoc* dell'Amministrazione finanziaria e se per garantirli possano ritenersi sufficienti le dotazioni attualmente disponibili.

### **Articolo 7** **(Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti)**

Il comma 1 apporta modifiche al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sostituendo gli articoli 151, 152 e 153 e abrogando l'articolo 154. Tali modifiche, in linea con le indicazioni e gli orientamenti espressi in ambito OCSE, introducono nell'ordinamento nazionale regole volte a determinare il reddito derivante da attività esercitate nel territorio mediante stabile organizzazione, razionalizzano le disposizioni esistenti sul reddito delle società ed enti non residenti, contenute negli articoli 151 e 152 del capo IV e negli articoli 153 e 154 del capo V del titolo II del TUIR.

Il nuovo articolo 151, come sostituito dalla lettera *a*) del comma 1, in materia di reddito delle società ed enti commerciali non residenti prevede la tassazione su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabile organizzazione (lett. *e*) comma 1, dell'articolo 23), per i quali l'articolo 152 introduce una disciplina specifica.

Rispetto al testo vigente dall'articolo 151, così come dall'articolo 153, viene eliminato il riferimento a "gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, dell'art. 73 del TUIR" e alle "plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1 lettera *f*)" in quanto redditi inclusi nella categoria dei redditi di capitale e redditi diversi di cui rispettivamente alle lettere *b*) e *f*) del comma 1, dello stesso articolo 23.

Vengono inoltre eliminate le previsioni che configurano il cd. principio della "forza di attrazione della stabile organizzazione" attualmente contenute negli articoli 151 e 152, in quanto tale principio è contrario agli orientamenti dell'OCSE e vietato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni come esplicitato nell'art. 7 del modello di Convenzione elaborato in ambito OCSE: "...gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione".

In coerenza con la scelta di aderire all'impostazione adottata in ambito OCSE, in tema di reddito attribuibile alla stabile organizzazione, l'articolo 152 in materia di reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione, al comma 1 prevede che il reddito della stabile organizzazione di società ed enti non residenti sia determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione e secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES, di cui alla sezione I, capo II, titolo II del TUIR (in materia di reddito delle società con particolare riferimento alla determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti). Il comma 2 dell'articolo 152, nel confermare ed esplicitare l'applicazione del principio/finzione elaborato in ambito OCSE, che vede la stabile organizzazione quale impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana, operante sul libero mercato, in condizioni identiche o similari, prevede l'obbligo di redazione da parte dei soggetti non residenti, di un apposito rendiconto economico e patrimoniale secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, eccezion fatta per quella della emissione da parte della casa madre estera di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea. Il reddito attribuibile alla stabile organizzazione, così come l'entità del relativo fondo di dotazione, è quello che scaturisce dall'analisi funzionale e fattuale volta ad individuare le funzioni svolte, i rischi assunti e i beni impiegati. Il comma 3 dell'articolo 152 prevede che i componenti di reddito che derivano dalle operazioni poste in essere tra la stabile organizzazione e l'entità giuridica di appartenenza (casa madre) siano determinati ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 del TUIR, ovvero che siano valutati in base al

valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti se ne deriva aumento del reddito, mentre la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

Il nuovo articolo 153, come sostituito dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo in esame, nel disciplinare, in maniera sostanzialmente speculare al nuovo articolo 151, la determinazione del reddito delle società ed enti non commerciali non residenti assorbe anche il contenuto del vigente art. 154 del TUIR. È previsto infatti che il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Anche in questo caso viene eliminato il riferimento agli utili distribuiti da società ed enti commerciali ed alle plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1 lettera *f)*, in quanto redditi inclusi nella categoria dei redditi di capitale e redditi diversi; si chiarisce che, per i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, si applicano le specifiche disposizioni del nuovo articolo 152.

La lettera *d)* del comma 1 abroga l'articolo 154 che nella vigente formulazione rinviava al Titolo I, dedicato alla determinazione del reddito per le persone fisiche. Si segnala che i commi 2 e 4 dell'articolo 154 rispettivamente in materia di detrazioni di imposta e di deduzioni dal reddito, con l'indicazione di specifiche ulteriori deduzioni (in particolare relative a spese sostenute per la tutela di beni vincolati, culturali, ambientali e paesaggistici), sono stati trasfusi nei commi 4 e 6 del nuovo articolo 153.

Il comma 2 aggiunge il comma *2-bis* all'articolo 12 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermando l'applicazione del principio della "*functionally separate entity*" anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Il comma 3 stabilisce che il Direttore dell'Agenzia delle entrate debba emanare uno o più provvedimenti, il primo dei quali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, al fine di individuare i metodi di calcolo del fondo di dotazione di cui all'articolo 152, comma 2, secondo periodo, del TUIR, così come modificato dalla lettera *b)* del comma 1, dell'articolo in commento. Il comma precisa che le sanzioni non verranno applicate all'eventuale rettifica in aumento del reddito imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione della congruità del fondo di dotazione ai sensi del citato articolo 152, con riferimento ai periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione del provvedimento riguardante lo specifico settore di appartenenza.

Il comma 4 reca una formula di vigenza stabilendo che le disposizioni dell'articolo in commento si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto il cui schema è all'esame.

**La RT** si limita a esplicitare che le disposizioni recate dall'articolo "*riguardano le regole per la determinazione del reddito derivante da attività esercitate nel territorio mediante stabile organizzazione*", chiarendo che l'obiettivo è razionalizzare la normativa e renderla coerente con le indicazioni e gli orientamenti espressi in ambito OCSE ai quali, peraltro, l'Agenzia delle entrate si è conformata nella prassi e in sede di accertamento.

Nella RT si asserisce che, stante il carattere sistematico della disposizione, questa non determini effetti in termini di gettito.

**Al riguardo**, si osserva che con riferimento all'Atto del Governo n. 281 (XIV legislatura) recante Schema di decreto legislativo concernente: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da *a)* ad *o)* della legge 7 aprile 2003, n. 80», la relazione tecnica relativa all'articolo 164 in materia di stabile organizzazione stimava che la norma potesse

determinare un aumento di entrate con riferimento ai redditi di imprese estere derivanti da cantieri esercitati in Italia e, viceversa, una perdita di gettito associata all'ampliamento dei casi nei quali i contribuenti italiani potrebbero recuperare le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero, il cui effetto, seppur di modesta entità e ancorché non motivatamente dettagliato potesse essere complessivamente positivo.

In merito alla determinazione del reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, ai sensi del nuovo articolo 151 del TUIR, si evidenzia che la nuova modalità di calcolo del reddito potrebbe implicare una diversa posizione fiscale dei contribuenti non residenti. In particolare si rileva che per i redditi indicati nell'articolo 23 del TUIR – che comunque concorrono nella totalità a formare il reddito complessivo del soggetto - (ad eccezione del reddito di impresa per il quale si applica il nuovo articolo 152 del TUIR) si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche relativamente ad ogni tipologia di reddito prodotto; coerentemente con tale impostazione (così come peraltro possibile già a legislazione vigente) viene prevista la deduzione di specifici oneri, di cui all'articolo 10 del TUIR, nonché la detrazione per un importo pari al 19 per cento di altre tipologie di oneri di cui all'articolo 15 del TUIR. Tale modalità di definizione del reddito si contrappone a quella vigente in cui si considerano prodotti in Italia tutti i redditi indicati nel citato articolo 23, comprendendo nel reddito di impresa anche le plusvalenze e minusvalenze relative ad attività commerciali esercitate nello Stato, anche se non conseguite attraverso stabili organizzazioni, nonché gli utili riscossi da società partecipate italiane. La nuova modalità di definizione del reddito pertanto potrà produrre risultanze fiscali differenti da quanto finora dichiarato; si tratta di effetti finanziari di non facile definizione vista la complessità della normativa; tuttavia, nel silenzio della RT, sarebbe opportuno acquisire una qualche valutazione degli eventuali effetti fiscali netti utilizzando, se possibile, anche la metodologia della micro simulazione che sembra ben prestarsi alla fattispecie in esame.

Medesima considerazione può riferirsi anche agli eventuali effetti finanziari che potrebbero derivare dall'applicazione del nuovo articolo 152 in materia di stabili organizzazioni che in sostanza prevede: - il superamento del vigente principio di attrazione di tutti i redditi alla stabile organizzazione (sostituendo il principio della determinazione del reddito in base agli utili ed alle perdite ad essa riferibili); - la definizione di stabile organizzazione come entità separata dalla casa madre; - la quantificazione del fondo di dotazione della stabile organizzazione (i cui criteri di definizione sono rinviati ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed i cui effetti peraltro non sono per ora determinabili in mancanza di ogni indicazione nel corpo della norma). Vista infatti la complessità della disposizione<sup>48</sup> e la difficoltà di poter individuare gli eventuali connessi effetti finanziari si chiede di

---

<sup>48</sup> Con riferimento al nuovo articolo 152 si evidenzia inoltre che la norma non sembra chiarire quali siano le modalità di definizione del reddito in caso di emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati; la medesima osservazione si propone anche con riferimento al comma 2 dell'articolo in esame in cui si definisce il valore della produzione netta a fini IRAP.

poter avere una stima di massima utilizzando, se del caso, la metodologia della micro simulazione.

Con riferimento alle modalità di determinazione del valore della produzione netta a fini IRAP (nuovo comma 2 *bis* dell'art. 12 del D.Lgs. n. 446 del 1997)<sup>49</sup>, si evidenzia che la norma si limita a richiamare il comma 2 del nuovo articolo 152 che definisce la stabile organizzazione nonché la determinazione del fondo di dotazione secondo i criteri previsti in sede OCSE, mentre nulla dice in merito alle modalità di definizione delle componenti di reddito che sono invece esplicitamente richiamate nel comma 3 del nuovo articolo 152, facendo riferimento al valore normale dei beni.

### **Articolo 8** **(Disciplina delle controllate e delle collegate estere)**

L'articolo 8 intende modificare le disposizioni vigenti in materia di società collegate estere, contenute in particolare negli articoli 167 e 168 del TUIR, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), della legge delega, in materia di revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento – tra l'altro – al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate.

Il comma 1 apporta le seguenti modifiche all'articolo 167 del TUIR:

- la lettera *a*) sostituisce il primo comma dell'articolo 167, introducendo (in luogo del riferimento agli Stati o territori esclusi dalla *white list* ai sensi dell'articolo 168-*bis* attualmente vigente) il riferimento agli Stati ed ai territori a regime fiscale privilegiato in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti (articolo 167, comma 4 TUIR);
- la lettera *b*) del comma 1 modifica il comma 5, lettera *b*) dell'articolo 167, al fine di sostituire il riferimento ai paesi non appartenenti alla *white list* con quello agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato secondo i criteri di cui all'articolo 167, comma 4. Inoltre, con le modifiche all'ultimo periodo del comma 5, l'obbligo di interpello all'Amministrazione finanziaria, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate, viene sostituito con la facoltà di interpello preventivo (ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 413 del 1991);
- la lettera *c*) interviene sul penultimo periodo del comma 6 dell'articolo 167 - che contiene specifici criteri per determinare i redditi imputati per trasparenza, da sottoporre a tassazione separata - disponendo che tali redditi siano determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione delle regola concernente le plusvalenze patrimoniali (di cui all'articolo 86, comma 4);
- la lettera *d*) inserisce un periodo alla fine del comma 8-*bis*, norma che - come già visto sopra - estende la disciplina CFC ai soggetti controllati esteri localizzati in Stati o territori che beneficiano di una tassazione effettiva inferiore di oltre la metà rispetto a quella cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, e che abbiano conseguito in prevalenza *passive income* o proventi derivanti dalla prestazione di servizi infragruppo. Le modifiche al comma 8-*bis* hanno lo scopo di affidare a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di criteri per determinare, con modalità semplificate, l'effettivo livello di tassazione presente in tali territori;
- la lettera *e*) sostituisce l'ultimo periodo del comma 8-*ter* con lo scopo di rendere l'interpello facoltativo anziché obbligatorio;
- la lettera *f*) introduce i commi 8-*quater* e 8-*quinquies*. Ai sensi del nuovo comma 8-*quater* l'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di

---

<sup>49</sup> Di cui alla comma 2 dell'articolo in commento.

accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso, con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni sull'imputazione dei redditi per trasparenza; ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà dare specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell'articolo 167 è stata applicata, ovvero non lo sia stata, per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate. Il comma 8-*quinqies* chiarisce che le cd. esimenti non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede. Tale modifica normativa rende, pertanto, facoltativa la presentazione dell'interpello per la disapplicazione della disciplina CFC prevedendo che, salvi i casi in cui tale disciplina sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in questione.

Il comma 2 apporta modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie, segnatamente aggiungendo un comma 3-*quater* all'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, ove l'omissione o incompletezza dichiarativa riguardino la segnalazione relativa alla detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate, prevista dall'introdotta comma 8-*quater* dell'articolo 167 TUIR. La sanzione, nella misura minima, si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

Il comma 3 abroga l'articolo 168 TUIR, riguardante l'estensione della tassazione per trasparenza alle società estere collegate.

Infine, il comma 4 stabilisce che, in deroga alla disciplina dello Statuto del contribuente (articolo 3 della legge n. 212 del 2000) sull'efficacia delle norme tributarie nel tempo, quelle dell'articolo in commento si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto il cui schema è all'esame.

**La RT** ricorda che la norma in esame elimina l'obbligo di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate e, in sostituzione dello stesso, introduce l'obbligo di segnalare in dichiarazione la detenzione di partecipazioni di controllo in soggetti residenti o localizzati in paradisi fiscali. Alle disposizioni in oggetto non vengono associati effetti finanziari in considerazione della natura procedurale delle stesse.

Viene poi abrogato l'articolo 168 T.U.I.R., che estende al caso di società estere collegate residenti in paesi "black list" la normativa antielusiva di cui all'articolo 167 TUIR (regime di tassazione per trasparenza); a tale proposta di intervento normativo viene attribuito un potenziale effetto negativo di gettito per l'Erario, in quanto il contribuente non dovrà più rideterminare il reddito da imputare per trasparenza in proporzione alla quota degli utili posseduta; tale rideterminazione avviene nel quadro FC, sezione IV (determinazione del reddito delle imprese estere collegate).

La RT, facendo riferimento ai dati del quadro FC della dichiarazione dei redditi UNICO2013 società di capitali, indica un ammontare di reddito rideterminato in capo alla società non residente ed imputato al soggetto residente che partecipa con quota di collegamento, di cui alla sezione N del citato quadro, pari a circa 142,8 milioni di euro a carico di 108 CFC (59 soggetti passivi) mentre l'ammontare delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo è pari a circa 5,5 milioni di euro.

La perdita di gettito annua di competenza viene calcolata applicando al reddito l'aliquota di imposta sostitutiva del 27 per cento e detraendo le imposte pagate all'estero:  $142,8 \times 27\% - 5,5 = 33$  milioni di euro in ragione d'anno (non risultando redditi da società collegate di cui al quadro PC, sezione IV nei confronti delle altre tipologie di contribuenti privati). In termini di cassa, assumendo l'entrata in vigore dal 2015, la RT indica la perdita di gettito in 57,8 milioni di euro per il 2016 e in 33 milioni di euro a decorrere dal 2017.

La RT evidenzia infine la distribuzione del risparmio di imposta a vantaggio dei contribuenti (società di capitali) suddiviso per settore di attività economica.

**Al riguardo**, si osserva che le disposizioni dell'articolo sono volte ad allineare la disciplina della trasparenza fiscale con le nuove modalità di individuazione dei paesi e dei territori ritenuti a fiscalità privilegiata.

Si rileva che la RT non fornisce sufficienti elementi per valutare in modo puntuale la quantificazione effettuata. Con riferimento alle modifiche apportate al vigente articolo 167, comma 5 del TUIR in cui si elimina l'obbligo di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC per le imprese estere controllate, la RT non ascrive effetti finanziari, affermando la natura procedurale della disposizione. Tuttavia occorre rammentare che tutto il contenuto dell'articolo 167 del TUIR, modificato in più parti dalla disposizione in esame, è volto a contrastare possibili comportamenti elusivi da parte dei contribuenti nazionali che agiscano con il solo fine di conseguire un vantaggio di natura tributaria, dato dalla possibilità di delocalizzare l'azienda in territori in cui la pressione fiscale si presenta notevolmente più leggera rispetto a quella domestica. Si ricorda che il Governo ha cercato di arginare tali fenomeni attraverso norme antielusive alle quali sono stati ascritti effetti finanziari di recupero di gettito<sup>50</sup>; sarebbe pertanto necessario acquisire dal Governo rassicurazioni in merito al fatto che le modifiche apportate delle disposizioni in commento non generino contrazioni delle entrate rispetto a quanto stimato nei saldi a legislazione vigente.

---

<sup>50</sup> Cfr. in particolare: XVI Leg., A.C. 2561: all'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2009 (Contrasto agli arbitraggi fiscali), la RT associava effetti di maggior gettito pari a 346 milioni annui di competenza, in seguito all'assoggettamento a tassazione - con aliquota del 27,5 per cento - di un imponibile stimato in 1.260 milioni di euro.

Con riferimento alle modifiche dell'articolo 167 del TUIR, contenute nel comma 1, lettera f) dell'articolo in esame<sup>51</sup>, si nota che la segnalazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate, potrebbe bilanciare, in termini di efficacia, la modifica concernente la facoltatività della presentazione dell'istanza di interpello come sopra detto. Essendo questa definita in RT una disposizione di natura procedurale sembra verosimile attendersi che, al fine di garantire il massimo controllo antielusivo<sup>52</sup> da parte degli Uffici ed organi finanziari, saranno predisposte risorse umane e tecnologiche specifiche; tuttavia la RT non dà indicazione né fornisce informazioni in proposito.

Per quanto attiene invece alla stima degli effetti finanziari derivanti dall'abrogazione dell'articolo 168 del TUIR si sottolinea che essa sembra considerare esclusivamente il minor gettito derivante dall'esclusione del regime di trasparenza fiscale per le imprese collegate a soggetti persone giuridiche; ciò sembra evincersi dal fatto che la RT presenta una tabella con i risparmi di imposta, suddivisa per attività economica, solo per le società di capitali. Poiché, come confermato anche dalla modulistica vigente, le persone fisiche che detengono partecipazioni in imprese collegate residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata devono comunque presentare il quadro FC della dichiarazione dei redditi<sup>53</sup> si chiede se la stima comprenda o meno anche i redditi per trasparenza imputabili alle persone fisiche. Inoltre la RT dovrebbe fornire informazioni circa l'aliquota effettiva dell'imposta sostitutiva applicabile ai redditi in parola, dato che, a legislazione vigente, i redditi sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento. Pertanto, in mancanza di approfondimenti in merito, non è possibile escludere una sottostima del minor gettito riveniente dalla disposizione in commento, essendo la quantificazione basata sull'aliquota più bassa applicabile alle fattispecie osservate.

### **Articolo 9** **(Spese di rappresentanza)**

La normativa in tema di spese di rappresentanza viene parzialmente modificata novellando la vigente disposizione contenuta nell'articolo 108, comma 2, secondo periodo del TUIR; in particolare le spese di rappresentanza saranno deducibili nel periodo di imposta in cui si sono sostenute, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>54</sup>, secondo percentuali differenti in ragione degli scaglioni –

---

<sup>51</sup> Introduzione del nuovo comma 8-*quater* dell'articolo 167 del TUIR.

<sup>52</sup> Sul punto si vuol evidenziare la forte spinta elusiva a cui è sottoposto il contribuente: in via generale la perdita di gettito – che costituisce il maggior gettito introitato a legislazione vigente – pari a  $142,8 * 27\% = 38,5$  mln di euro rapportata a 5,5 mln di euro – che rappresenta l'ammontare delle imposte pagate all'estero – fornisce un rapporto pari a circa il 14,28 per cento (dato da:  $5,5 / 38,5 * 100$ ) che definisce una pressione fiscale media estera dei paesi black list, pari a circa la metà rispetto a quella domestica.

<sup>53</sup> Nello specifico nel caso di controllo indiretto della CFC da parte di persona fisica va indicato il codice 6 nella sez. I del quadro FC – dati identificativi del soggetto non residente.

<sup>54</sup> Anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.



definiti dal comma 1 del presente articolo – di ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Nello specifico le percentuali di deduzione subiscono una variazione al rialzo rispetto alle vigenti aliquote<sup>55</sup> e saranno pari all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a 10 mln di euro; allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 mln di euro e fino a 50 mln di euro; allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 mln di euro.

Il comma 2 incide invece sulla misura della deducibilità delle spese di rappresentanza indicata nel citato articolo 108, comma 2, terzo periodo nonché di quella indicata nel quarto comma del medesimo articolo 108<sup>56</sup> e relativa alle spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro; per essi si prevede la possibilità di una modifica della misura della deducibilità mediante il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto nel comma 2, secondo periodo del citato articolo 108 del TUIR, come novellato dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 3 prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quelle in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo il cui schema è all'esame.

**La RT** nell'evidenziare che la nuova disposizione mantiene fermo il criterio dell'inerenza delle spese di rappresentanza, così come definito dal comma 1 del citato DM dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008<sup>57</sup>, e ricordando le citate vigenti aliquote di deducibilità in ragione degli scaglioni di ricavi e proventi, sottolinea che per il calcolo della stima delle variazioni di gettito per effetto delle modifiche illustrate ha utilizzato i dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi Unico 2012 delle società di capitali esposti nella colonna 2 del rigo RF 24, che accoglie il valore delle spese di rappresentanza imputate a conto economico, e nella colonna 2 del rigo RF 43 in cui viene riportata la parte deducibile secondo i vigenti criteri. Per la stima della perdita di gettito ha quantificato in circa 101 mln di euro il maggiore importo deducibile delle spese in argomento ed applicandogli l'aliquota media IRES del 23 per cento ha determinato un minor gettito per l'erario di circa 23,4 mln di euro; per esso ha presentato una tabella di dettaglio relativa alla perdita di gettito IRES suddivisa secondo l'attività svolta dai contribuenti (ripartizione per codice Ateco) e la relativa numerosità per ciascun settore<sup>58</sup>.

La medesima stima è stata effettuata con riferimento alle ditte individuali ed alle società di persone e l'elaborazione ha evidenziato una variazione complessiva di gettito di circa 200 mila euro<sup>59</sup>.

---

<sup>55</sup> Il DM dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008 prevede le seguenti percentuali di deduzione in ragione degli scaglioni di ricavi e proventi:

l'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

lo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

lo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

<sup>56</sup> Deducibilità delle spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione per le quali esse sono deducibili a partire dall'esercizio in cui si sono conseguiti i primi ricavi.

<sup>57</sup> Si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

<sup>58</sup> Per la tabella si veda la RT annessa al provvedimento in esame.

<sup>59</sup> I soggetti beneficiari della disposizione ricadono tutti nella classe di ricavo più bassa.

Il minor gettito complessivo in termini di cassa, considerando l'entrata in vigore della disposizione nell'anno 2016 e l'effetto saldo acconto (con un aliquota di acconto del 75 per cento), è rappresentato nella tabella sottostante:

*(milioni di euro)*

	2017	2018	2019
IRES/IRPEF	-41,3	-23,6	-23,6

**Al riguardo**, si evidenzia che la RT utilizza dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi UNICO 2012, mentre per la stima degli effetti finanziari di alcuni dei precedenti articoli utilizza le informazioni più recenti rilevabili in UNICO 2013; inoltre non specifica né quale modalità di calcolo sia stata utilizzata nella quantificazione proposta (se microsimulazione o altre metodologie di valutazione) né fornisce dati storici a supporto del carattere stabile nel tempo delle spese in questione.

Con riferimento poi alla stima in termini di IRPEF si limita ad indicare il minor gettito ascrivibile alle ditte individuali ed alle società di persone senza specificare le modalità di calcolo ed ogni altra variabile che potrebbe aiutare a comprendere l'ampiezza effettiva della variazione finanziaria.

Ulteriore aspetto che andrebbe chiarito riguarda la mancanza di effetti della disposizione in questione in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); infatti le spese di rappresentanza, in qualità di componenti negative di reddito, diminuiscono anche la base imponibile a fini IRAP. Pertanto un loro incremento potrebbe produrre minor gettito da considerare in termini di stima e copertura<sup>60</sup>, prestando poi particolare attenzione anche alle ricadute finanziarie sugli enti territoriali che rappresentano i definitivi destinatari di tale imposta<sup>61</sup>.

La RT non sembra aver preso in considerazione il possibile effetto incentivo della norma, derivante dall'innalzamento dei limiti di deduzione, atteso che la stessa ipotizza come fisso nel tempo il valore della perdita di gettito dovuta alle modifiche contenute nella disposizione in esame.

La norma al comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa modificare i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza previsti dalla disposizione in commento. In particolare quindi sembra evincersi che il Ministro possa liberamente modificare detta misura in quanto non sembra che la norma indichi particolari vincoli o limiti; un aspetto questo che potrebbe dar luogo ad una rimodulazione tale da determinare ulteriore minor gettito, che deriverebbe da un possibile successivo incremento delle spese in questione.

<sup>60</sup> Ad una prima stima, considerando l'aliquota base del 3,9 per cento (quindi senza considerare le riduzioni e le maggiorazioni settoriali e territoriali) applicata alla maggiore deduzione di spese di rappresentanza per i soggetti IRES, così come risulta dalla tabella allegata in RT, si giunge a quantificare in circa 4 mln di euro il minor gettito IRAP.

<sup>61</sup> Infatti a fronte di una diminuzione di IRAP dovranno necessariamente riconoscersi maggiori trasferimenti agli enti territoriali a ristoro del minor introito.

Poiché la formulazione delle disposizioni è potenzialmente idonea a determinare minor gettito e non si è provveduto per tale eventualità a fornire la relativa copertura, appaiono necessari chiarimenti.

### **Articolo 10**

#### ***(Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list)***

Il comma 1 abroga l'articolo 168-*bis* del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) concernente l'emanazione di una lista (*white-list*), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, da utilizzare, tra l'altro, per il trattamento dei redditi di natura finanziaria percepiti da soggetti non residenti e l'individuazione dei mercati regolamentati. Il medesimo abrogando articolo 168-*bis* prevede anche l'emanazione di una lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Il comma 2, per effetto dell'abrogazione del citato articolo 168-*bis*, provvede alla modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, concernente il regime fiscale per i soggetti non residenti e l'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, al fine di fornire i criteri per la formazione della lista e le modalità da adottare per la sua emanazione. In particolare, si reintroduce il criterio secondo cui la lista comprende Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e si conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di emanare decreti contenenti la *white-list* (elenco degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) e le modifiche alla stessa.

Il comma 3 dispone che tutti i riferimenti alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-*bis* del D.P.R. n. 917 del 1986, presenti in norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, si intendono riferiti ai decreti contenenti la *white-list* emanati, in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo n. 239 del 1996, dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 stabilisce che tutti i riferimenti agli Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui al comma 2 dell'articolo 168-*bis* del D.P.R. n. 917 del 1986, presenti in norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, si intendono riferiti agli Stati o territori di cui al decreto ministeriale e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR.

Il comma 5 dispone che quanto previsto dal presente articolo si applichi a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente schema di decreto.

**La RT**, con riguardo agli aspetti di natura finanziaria e considerato il carattere procedurale della norma, non attribuisce alla disposizione effetti in termini di gettito.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 11**

#### ***(Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero)***

Le previsioni in commento intervengono sugli articoli 166 e 179 del D.P.R. n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Nello specifico, la modifica prefigurata al comma 2-*quater* dell'articolo 166 interessa il regime opzionale della sospensione

della c.d. *exit tax*<sup>62</sup>. Si prevede che la sospensione possa operare anche in caso di trasferimento, operato da un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo<sup>63</sup>.

Per la relazione illustrativa si tratta di una modifica avente carattere interpretativo che si conforma agli orientamenti della Corte di Giustizia (6 settembre 2012, C-38/10)<sup>64</sup>.

Con la novella riferita al comma 6 dell'articolo 179 è stabilita l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 166, commi 2-*quater* e seguenti del TUIR, ove compatibili anche alle operazioni straordinarie. In tal modo si persegue l'obiettivo di estendere il regime della sospensione della tassazione anche ai trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti).

Si legge nella relazione illustrativa che a legislazione vigente la coesistenza di regimi differenti — che consentono cioè alle imprese di sospendere o meno le plusvalenze a seconda dell'operazione da cui deriva lo spostamento di residenza — costituisce una distorsione del sistema da superare.

Il comma 2, fa decorrere l'applicazione della nuova disciplina dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto il cui schema è all'esame.

**La RT** evidenzia che l'articolo in commento prevede la sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero mediante operazioni straordinarie. Inoltre, detta sospensione è prevista anche in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE. Stima quindi che la disposizione non determini effetti finanziari considerata l'assoluta trascurabilità delle fattispecie interessate, trattandosi di una norma di adeguamento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

**Al riguardo**, per la individuazione degli eventuali effetti finanziari associabili alle previsioni in commento, è opportuno soffermarsi brevemente sulla portata normativa del vigente articolo 166 del TUIR, per quanto di interesse. Si ricorda che, a norma del comma 1 del citato articolo, il trasferimento all'estero della residenza - con rilievo anche fiscale per le imposte sui redditi<sup>65</sup> -

---

<sup>62</sup> Tale opzione è riconosciuta, in alternativa a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 166 del TUIR, in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella *white list* (di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR) con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata con la direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010.

<sup>63</sup> Con l'adozione dello schema nel testo all'esame verrebbe quindi espunto il riferimento, di cui al testo vigente, alla: "*conformità ai principi sanciti dalla sentenza 26 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus B.V.*".

<sup>64</sup> Nel dispositivo della decisione si legge che: "L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, esso osta alla normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale la concessione di una riduzione dell'imposta sul patrimonio è subordinata alla condizione che l'interessato rimanga assoggettato a detta imposta per i cinque anni d'imposta successivi."

<sup>65</sup> Ai fini dell'applicazione dell'articolo 166 del TUIR, il trasferimento della residenza è determinato tenendo conto delle Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi vigenti tra l'Italia e gli Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico Europeo nonché di quelle tra i predetti paesi e gli Stati terzi, ove vigenti.

dei soggetti che esercitano imprese commerciali costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata in Italia<sup>66</sup>.

La disposizione, in termini generali, assoggetta quindi l'impresa<sup>67</sup> che trasferisce la propria residenza fiscale all'estero ad un'imposta di uscita (c.d. *exit tax*) a valere sulle plusvalenze determinate sulla base del valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che si presume siano maturate nel territorio di residenza e pertanto vanno assoggettati ad imposizione domestica.

Il vigente comma 2-*quater*<sup>68</sup> - interessato dalle modifiche prefigurate nello schema in commento - permette invece ad una platea di operatori più ristretta (le imprese che trasferiscono la residenza fiscale in Stati UE o in Stati aderenti all'Accordo SEE che soddisfano le condizioni richiamate nella nota 62) di poter optare per la sospensione degli effetti del realizzo in conformità ai principi sanciti nella Sentenza della Corte di giustizia UE del 29 novembre 2011 (C 371 -10, *National Grid Indus B*)<sup>69</sup>.

Il predetto regime opzionale è delineato con maggiore chiarezza nei provvedimenti attuativi (Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 luglio 2014<sup>70</sup> e Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2014<sup>71</sup>)<sup>72</sup>. Il decreto specifica che i predetti soggetti possono optare per la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale

---

<sup>66</sup> La stessa norma trova applicazione se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione italiana ne vengano distolti.

<sup>67</sup> Impresa diversa da quella esercitata in forma individuale o di società di persone, per la quale trova applicazione l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l) del TUIR.

<sup>68</sup> Introdotta dall'articolo 91 del D.L. n. 1 del 2012 a seguito della procedura di infrazione UE (n. 2010/4141)

<sup>69</sup> Nel dispositivo della decisione si legge, tra l'altro, che: " *L'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE deve essere interpretato nel senso che:- non osta ad una normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale l'importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva - senza tener conto delle minusvalenze né della plusvalenze che possono essere realizzate successivamente - nel momento in cui la società a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; - osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell'imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.*

<sup>70</sup> Pubblicato in GU 8 luglio 2014, n. 156.

<sup>71</sup> Distinto con il n. 2014/92134 di protocollo ed avente ad oggetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 166 del TUIR - Definizione delle modalità e delle condizioni di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 166 del TUIR, ai sensi del Decreto ministeriale previsto dal successivo comma 2-*quinqies*.

<sup>72</sup> L'articolo 166 comma 2 *quinqies* del TUIR rinvia ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare l'adozione delle disposizioni di attuazione del comma 2 *quater*, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento. In attuazione di quanto disposto è stato emanato il DM 2 luglio 2014 *infra* citato.

dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato<sup>73</sup>.

In caso di sospensione e di rateizzazione, sono dovuti gli interessi, nella misura prevista dall' art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da calcolarsi sull'importo dell'imposta sospesa o rateizzata.

Dopo aver disciplinato i casi in cui non opera la sospensione o la rateizzazione, il DM stabilisce che le imposte sui redditi relativi alla plusvalenza sono determinate in via definitiva alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia o di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso (c.d."congelamento" delle plusvalenze). Le imposte sui redditi oggetto di sospensione sono versate al verificarsi di una serie di casi<sup>74</sup>. Si considera comunque evento realizzativo il decorso di dieci anni dalla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia.

Quanto invece alle imposte sui redditi oggetto di rateizzazione si dispone che le stesse siano versate in 6 rate annuali di pari importo. L'esercizio dell'opzione comporta il venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale.

Sono quindi disciplinati i casi di decadenza dalla sospensione o dalla rateizzazione che comportano il versamento dell'imposta residua entro il termine previsto per il successivo versamento.

Il richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate individua, tra l'altro, le modalità di esercizio dell'opzione, di prestazione delle garanzie ai fini del riconoscimento della sospensione, del versamento rateale e del rilascio delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio annuale delle plusvalenze in sospensione, mediante la dichiarazione dei redditi e/o un'apposita comunicazione. Indica inoltre le cause di decadenza della sospensione connesse al venir meno delle garanzie o alla mancata presentazione delle stesse.

Ricostruito come sopra il quadro normativo, la prima modifica proposta dallo schema in commento è volta a stabilire che la sospensione della c.d. *exit tax* possa operare anche in caso di trasferimento da parte di una impresa non residente in Italia di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro

---

<sup>73</sup> La plusvalenza include anche il valore dell'avviamento, comprensivo delle funzioni e dei rischi trasferiti, determinato sulla base dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento.

<sup>74</sup> -per i beni e i diritti ammortizzabili, inclusi quelli immateriali e l'avviamento, con riferimento all'esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento, che sarebbero state ammesse in deduzione ai fini dell'ordinaria determinazione del reddito d'impresa, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. Per gli strumenti finanziari, anche derivati, diversi da quelli di cui alla lettera b), il maggior valore è suddiviso in quote costanti in base al periodo di durata residua dei medesimi; - per le partecipazioni e gli strumenti finanziari simili alle azioni, diversi da quelle dell' art. 85 del TUIR, nell'esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale; - per ciascuno dei predetti elementi e per gli altri elementi patrimoniali non soggetti a processo di ammortamento, nell'esercizio in cui si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del TUIR.

Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

La seconda modifica interessa il comma 6 dell'articolo 179 del TUIR al fine di includere nel predetto regime di sospensione della tassazione, fino all'effettivo realizzo, i trasferimenti che conseguono indirettamente a talune operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti aziendali, scissioni). La norma (art. 179, comma 6 del TUIR, vigente) considera realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto di dette operazioni<sup>75</sup>, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata in Italia. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione italiana ne vengano distolti.

Si ricorda che in occasione dell'introduzione del comma 2-*quater* all'articolo 166 del TUIR, operata dall'articolo 91 del D.L. n. 1/2012, la relazione tecnica associata alla novella, aveva affermato che *"pur essendo la sospensione degli effetti del realizzo potenzialmente suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito, gli stessi sono comunque temporanei e di trascurabile entità, in considerazione della verosimile esiguità del numero delle fattispecie potenzialmente interessate dalla norma"*

In primo luogo, sarebbe utile acquisire informazioni e dati che diano conto dell'impatto finanziario determinato dall'applicazione della vigente disposizione (ad esempio sul numero delle imprese che beneficiano dell'istituto, sui valori complessivi di realizzo, sugli importi sospesi o rateizzati, distinti per esercizi finanziari). Si ricorda che, alla luce di quanto successivamente previsto nella sopra ricordata normativa di attuazione, la sospensione/rateazione può protrarsi anche per diversi anni (sei anni per la rateazione e dieci anni per la sospensione) con conseguente differimento dell'incasso dell'imposta dovuta nel tempo.

Si osserva inoltre che poiché le modifiche prefigurate ampliano l'ambito oggettivo dell'istituto della sospensione/rateizzazione della c.d. exit tax è ipotizzabile un possibile impatto finanziario delle nuove disposizioni in termini di cassa, stante l'ammissione di nuove fattispecie al regime della sospensione/rateazione della imposizione, al momento non consentita.

Non appare quindi supportata da elementi di riscontro l'affermazione - che si legge in RT - per cui *"la disposizione non determina effetti finanziari considerata l'assoluta trascurabilità delle fattispecie interessate"*<sup>76</sup>. In considerazione di quanto precede appaiono opportuni chiarimenti.

---

<sup>75</sup> Indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 178 del TUIR.

<sup>76</sup> Non si coglie inoltre il collegamento che la RT parrebbe operare tra l'affermata assenza di effetti finanziari e la circostanza che si tratterebbe di un adeguamento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea

## *Articolo 12*

### *Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato*

La proposta normativa in commento – introducendo il nuovo articolo 166-bis (Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato) al testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) – disciplina il regime fiscale delle attività e passività di imprese commerciali nei casi di trasferimento della loro residenza fiscale in Italia, diversificandone la disciplina in base al territorio di provenienza. Per quelle imprese che si trasferiscono da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239<sup>77</sup>, è il valore normale delle attività e passività che si assume quale valore fiscale (anche in assenza dell'applicazione di una *exit tax* da parte dello Stato di provenienza).

Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli sopra indicati per i quali non sussiste un adeguato scambio informativo, il valore delle attività e delle passività è assunto in misura pari al valore normale, così come determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del D.P.R. 600/1973. In assenza di accordo, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è assunto, per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale mentre per le passività, in misura pari al maggiore tra questi.

Per la determinazione del valore normale si applica l'articolo 9 del TUIR<sup>78</sup>.

Si fa quindi rinvio ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la determinazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 471/1997 commisurata all'importo non indicato<sup>79</sup>.

Si prevede da ultimo che la nuova disciplina trovi applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

**La RT** evidenzia che la norma proposta stabilisce, come principio generale, che in caso di trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti esercenti imprese commerciali, è riconosciuto il valore normale della attività e passività trasferite. In caso di trasferimento da paesi "non collaborativi" il valore normale va determinato mediante accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate.

In merito agli effetti finanziari, si stima che la disposizione non determini effetti in termini di gettito in considerazione del fatto che a fronte del riconoscimento del valore normale si determina un incentivo al trasferimento nel territorio italiano.

---

<sup>77</sup> La norma richiamata, come risulterebbe modificata dall'adozione dello schema (cfr. art. 10), conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. La disciplina vigente contempla invece anche un ulteriore elenco che individua gli Stati attraverso l'utilizzo non soltanto del criterio dello scambio informativo adeguato, ma tiene anche conto del livello di tassazione presente.

<sup>78</sup> Per valore normale si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimo. Seguono ulteriori criteri per la determinazione di detto valore per i titoli (azioni, quote sociali, obbligazioni, titoli negoziati ecc.).

<sup>79</sup> Si tratta della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.



**Al riguardo**, in relazione all'effetto attrattivo della disposizione in esame che, favorendo l'ingresso in Italia di nuove realtà aziendali potrebbe determinare un aumento di base imponibile, si rappresenta che non si possono escludere effetti netti complessivi di minor gettito in relazione a quelle situazioni in cui la società estera che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia (che valuterà le attività e passività a valore normale) faccia parte di un gruppo già presente nel nostro Paese che abbia aderito ad un regime di consolidato fiscale, con particolari implicazioni nei casi in cui la società trasferita presenti un risultato negativo di esercizio. Più in generale bisognerebbe tener conto di un possibile effetto distorsivo che potrebbe derivare dal differente criterio di valutazione delle attività e passività all'interno del gruppo (ad esempio se da un lato l'azienda estera entrante valuterà le attività e passività al valore normale, dall'altro le aziende già presenti in Italia, per le quali non trovano applicazione i principi IAS, continueranno ad adottare il diverso criterio di ragionevolezza e prudenza nella determinazione del reddito, con conseguente variazione delle risultanze contabili di gruppo ai fini fiscali)<sup>80</sup>. Sempre in ambito di gruppo potrebbero determinarsi effetti finanziari in conseguenza della differente deducibilità degli interessi passivi o di *participation exception* (PEX). In proposito andrebbero considerati gli effetti che la disposizione in esame potrebbe determinare sul nuovo regime degli interessi passivi (di cui all'articolo 4 dello schema) che la RT non parrebbe aver considerato<sup>81 82</sup>.

### **Articolo 13** **(Perdite su crediti)**

Il comma 1 apporta modifiche al regime fiscale della deducibilità delle perdite sui crediti, novellando gli articoli sulla materia contenuti nel D.P.R. n. 917/1986.

La lettera a), modificando l'articolo 88, comma 4, del predetto TUIR, ed aggiungendo allo stesso i commi 4-*bis* e 4-*ter*, definisce nuovi criteri di individuazione delle sopravvenienze attive tassabili; viene in particolare stabilito che la rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva per la sola parte che eccede il relativo valore fiscale. Fermo restando che non sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, si equiparano a tali ipotesi anche le riduzioni effettuate in sede di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

La lettera b), novellando il comma 6 dell'articolo 94, introduce un limite in base al quale, per la rinuncia a crediti nei confronti della società dai soci, si considera sopravvenienza

---

<sup>80</sup> Si consideri inoltre che la scelta di trasferire in Italia una azienda può determinare costi che possono per i primi esercizi abbattere l'imponibile ovvero azzerarlo così come l'imponibile può essere la risultante di strategie aziendali nell'operatività e nella dislocazione delle diverse articolazioni territoriali delle società e/o filiali dell'impresa, operata anche in ragione di convenienza fiscale.

<sup>81</sup> Si chiede infine di valutare se la norma non possa dar luogo ad incertezze interpretative nella parte in cui facendo riferimento esclusivo a soggetti che esercitano "impresе commerciali" non parrebbe considerare le *holding* c.d. pure (ossia la società svolgente esclusivamente attività di direzione e coordinamento delle società controllate), le società tra professionisti ed i trust. Potrebbe risultare utile un chiarimento in ordine al regime fiscale applicabile in relazione a dette fattispecie.

<sup>82</sup> Andrebbe chiarito inoltre se la disciplina in esame possa trovare applicazione nei casi in cui il trasferimento in Italia è la risultante di operazioni straordinarie (acquisti, fusioni scissioni).

attiva la parte che eccede il relativo valore fiscale, con finalità di coordinamento con la lettera a).

La lettera c), novellando l'articolo 101, comma 5, aggiunge ulteriori ipotesi di deducibilità delle perdite sui crediti. Le disposizioni in commento distinguono tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (in cui la sopravvenienza attiva è del tutto detassata) e le procedure di concordato di risanamento, in cui non costituisce sopravvenienza attiva solo la parte che eccede le perdite, computate secondo i criteri di legge, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.

In aggiunta alle ipotesi di deducibilità già esistenti, le norme in esame rendono deducibili le perdite su crediti risultanti da un piano di rientro dai debiti (attestato da un professionista e iscritto nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare) ovvero quelle rilevanti ove il debitore sia assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

La lettera d), attraverso l'aggiunta del comma 5-bis dopo il comma 5 dell'articolo 101, stabilisce che per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi. Interviene quindi in termini di svalutazioni contabili dei crediti chiarendo il momento di deducibilità<sup>83</sup>.

La lettera e), infine, chiarisce che la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.

Il comma 2 prevede che le disposizioni contenute nell'articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto il cui schema è all'esame.

**La RT** afferma che la disposizione in esame riforma il regime fiscale IRES delle rinunce a crediti da parte dei soci, riconducendolo a unità, a prescindere dalla modalità con cui l'operazione viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti.

In particolare, sia per le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, sia per quelle precedute dall'acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore), il nuovo regime qualifica fiscalmente come "apporto" unicamente la parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito, mentre l'eccedenza rappresenterà per il debitore partecipato una sopravvenienza imponibile, indipendentemente dal trattamento contabile.

Analogo trattamento viene previsto nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni, a prescindere dalla modalità utilizzata (sottoscrizione dell'aumento di capitale con compensazione o altro) e dai regimi contabili adottati dai soggetti coinvolti.

In tutti questi casi, comunque, trovano applicazione le previsioni di riduzione o eliminazione della tassazione della sopravvenienza attiva del debitore in presenza delle procedure concorsuali o situazioni similari previste dal nuovo comma 4-ter per le riduzioni dei debiti delle imprese in difficoltà.

---

<sup>83</sup> In particolare sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, la RT ritiene che la normativa proposta sia potenzialmente suscettibile di produrre effetti positivi di gettito in relazione al profilo che circoscrive l'ambito della non rilevanza come sopravvenienza attiva alla quota parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito; ciononostante, in via prudenziale non ascrive effetti alla disposizione in esame.

Inoltre, la disposizione stabilisce la deducibilità "automatica", ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, delle perdite su crediti se il debitore ha concluso un piano attestato o è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle previste dal medesimo articolo.

Viene poi specificato che la disposizione si è resa necessaria dal momento che il mancato riferimento legislativo a procedure estere equivalenti comporta incertezze rispetto alla facoltà del creditore italiano di dedurre le perdite su crediti nel caso in cui queste provengano da uno stralcio - parziale o totale - di debiti effettuato in relazione a procedure concorsuali estere.

La RT afferma infine l'assenza di effetti di natura finanziaria, in considerazione del fatto che, già ad oggi, la deducibilità è permessa, laddove vi sia dimostrazione della presenza di elementi certi e precisi.

**Al riguardo**, si rileva che la materia appare caratterizzata da un certo grado di complessità - vista l'estensione delle disposizioni anche alle procedure concorsuali ed ai piani attestati di risanamento esteri - coinvolgendo molteplici profili, anche dal punto di vista applicativo e dell'orizzonte temporale.<sup>84</sup>

Sarebbe utile, in primo luogo, avere conto degli eventuali effetti finanziari stimabili in termini di IRAP.

Un ulteriore chiarimento andrebbe fornito in merito alla procedura con cui il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata il valore fiscale posto a base della determinazione della connessa sopravvenienza attiva. La norma nulla dice in merito al tempo entro il quale detta comunicazione deve essere effettuata (al momento della rinuncia al credito, oppure entro il termine di predisposizione del bilancio, o entro la fine dell'esercizio, ecc) e nulla specifica in termini di criteri contabili per definire il valore fiscalmente riconosciuto; dal tenore della disposizione sembrerebbe inoltre dedursi che è il solo socio che può decidere se comunicare alla partecipata il valore fiscale, con ciò divenendo di fatto unico attore nella determinazione della presenza e dell'ammontare della sopravvenienza attiva. Tale eventualità, se confermata,

---

<sup>84</sup> Andrebbe poi chiarito quali siano le procedure estere equivalenti alle quali si riferisce il nuovo comma 4-ter, per valutare eventuali implicazioni finanziarie derivanti dall'introduzione di tale locuzione nella nuova legislazione. Inoltre, non appare chiaro se la consumazione delle perdite pregresse a detassazione della sopravvenienza debba avvenire secondo il disposto di cui all'articolo 84 del TUIR - ovvero nella misura dell'ottanta per cento - o se la consumazione sia da considerare integrale.

appare suscettibile di dar luogo ad effetti di natura fiscale che potrebbero delinearli in ragione della sola convenienza tributaria<sup>85</sup>.

Con riferimento poi al contenuto della lettera d) del comma 1 del presente articolo si evidenzia che la norma<sup>86</sup> sembra lasciare discrezionalità al contribuente circa il momento in cui dedurre la perdita su crediti: questa è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio anche qualora ciò avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale<sup>87</sup>. Espressa in tal modo la disposizione potrebbe prestarsi, in seguito a scelte razionali da parte del contribuente, all'imputazione della perdita in periodi in cui detta componente negativa di reddito si presenti più conveniente rispetto alle risultanze reddituali sulla cui base si calcolano le imposte sui redditi.

Si chiedono pertanto dei chiarimenti finalizzati ad escludere possibili effetti netti negativi per l'erario.

#### **Articolo 14** **(Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti)**

Con il presente articolo si introduce la c.d. “*branch exemption*”, per effetto della quale non assumono rilevanza fiscale gli utili e le perdite attribuibili alle stabili organizzazioni situate all'estero di un'impresa residente nel territorio dello Stato. In sintesi, si tratta di un regime fiscale opzionale irrevocabile che una volta prescelto interessa tutte le stabili organizzazioni estere dell'impresa residente, al momento della costituzione delle medesime, al fine di evitare arbitraggi<sup>88</sup>.

A tale scopo viene quindi introdotto, con il comma 1, il nuovo articolo 168-ter del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il nuovo articolo prevede (comma 1) che un'impresa residente in Italia possa esercitare l'opzione per esentare dalla tassazione utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. È disposto poi (comma 2) che l'opzione sia irrevocabile e sia esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. Qualora la stabile organizzazione (comma 3) sia localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato<sup>89</sup> o in territori diversi (ma, nel qual caso, dovranno ricorrere congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis<sup>90</sup> del medesimo articolo 167, vale a

---

<sup>85</sup> Il socio potrebbe decidere di non comunicare alcun valore facendo registrare una plusvalenza al soggetto partecipato o comunicare un valore per il quale non si sia in presenza di plusvalenza.

<sup>86</sup> In relazione ai crediti di modesta entità e a quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento.

<sup>87</sup> Unico limite temporale è posto dalla norma in coincidenza con il momento in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

<sup>88</sup> Nel documento prodotta dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Dott.ssa Rossella Orlandi del 19 maggio c.a, nel corso dell'audizione si legge, a pag. 16, che “*L'articolo 14 dello schema di decreto introduce una delle novità di maggiore impatto per il nostro sistema fiscale, attribuendogli una forte spinta competitiva. In deroga al principio di tassazione su base mondiale, è prevista la possibilità per le imprese residenti in Italia di esercitare l'opzione per la “branch exemption”.* Tale misura rappresenta pertanto una semplificazione degli investimenti all'estero da parte di imprese residenti in Italia.

<sup>89</sup> Ai sensi dell'articolo 167, comma 4 del TUIR.

<sup>90</sup> La disciplina in materia di imprese estere controllate trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati siano localizzati in Stati o territori diversi da quelli in cui si ha un adeguato scambio di informazioni, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

dire: assoggettamento a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia e conseguimento di proventi da specifiche attività, quali ad esempio gestione e detenzione di partecipazioni, titoli, crediti, attività finanziarie, diritti immateriali, ecc.) l'opzione in parola potrà essere esercitata solo a condizione che il soggetto residente dimostri alternativamente che le società non residenti svolgano un'effettiva attività industriale o commerciale, o che dalle partecipazioni detenute non consegua l'effetto di localizzare i redditi in territori diversi da quelli di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR<sup>91</sup>, oppure dimostri che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale<sup>92</sup>. Si specifica inoltre (comma 4) che l'esercizio dell'opzione in parola, in assenza delle esimenti di cui al precedente comma 3, implicherà l'applicazione, alle stabili organizzazioni, della disciplina delle *controlled foreign companies* – CFC e delle regole di imputazione del reddito per trasparenza contenute nell'articolo 167 del TUIR. Nel caso di esercizio dell'opzione con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali non sono state applicate le disposizioni in materia di CFC (comma 5) si applicheranno, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4<sup>93</sup> e 89, comma 3<sup>94</sup> del TUIR. Per le stabili organizzazioni già esistenti si prevede (comma 6) che l'opzione in argomento potrà essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme in esame, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. Ai fini dell'esercizio della citata opzione (di cui al precedente comma 6), il contribuente dovrà indicare separatamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di esercizio dell'opzione; se ne deriva una perdita fiscale netta questa compenserà gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione e dall'imposta dovuta si computeranno le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6 del TUIR<sup>95</sup>

---

a) siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) abbiano conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

<sup>91</sup> Il comma 5 lettere a) e b) dell'articolo 167 del TUIR richiamato dal comma 3 del nuovo articolo 168-ter del TUIR così recita: *Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente*

<sup>92</sup> Il comma 8-ter dell'articolo 167 del TUIR così recita: "Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5."

<sup>93</sup> In materia di dividendi provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

<sup>94</sup> In materia di plusvalenze esenti.

<sup>95</sup> Il comma 6 richiamato così recita: "Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente

(comma 7). Il recupero delle citate perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione (comma 8) si applica anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione alla c.d. *branch exemption*. In tal caso l'impresa cedente deve indicare nell'atto di trasferimento l'eventuale perdita netta realizzata dalla stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento (comma 9). In caso poi di esercizio dell'opzione (comma 10) il reddito della stabile organizzazione andrà indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi dell'impresa ed ai fini della sua determinazione troveranno applicazione i criteri previsti per la determinazione dei redditi di società non residenti e derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione<sup>96</sup>; si applicheranno altresì le disposizioni dell'articolo 26 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 relative alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati in operazioni infragruppo, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito<sup>97</sup>. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di *branch exemption* l'impresa potrà interpellare l'Agenzia delle entrate (comma 11) in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti dagli eventuali accordi internazionali vigenti contro le doppie imposizioni. L'Agenzia delle entrate provvederà a pubblicare, a titolo esemplificativo sul proprio sito, le fattispecie ritenute elusive delle disposizioni precedentemente illustrate, da aggiornarsi periodicamente, e con la finalità del rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione con il contribuente (comma 12).

Il comma 2 prevede che le disposizioni si applicheranno a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto il cui schema è in esame.

Infine il comma 3 specifica che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, saranno disciplinate le modalità applicative delle disposizioni precedentemente commentate.

**La RT** evidenzia che ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i campi relativi al credito per imposte pagate all'estero, estrapolando i dati sui crediti d'imposta presenti rispettivamente nel quadro CE (credito d'imposta per redditi prodotti all'estero) contenuto nel Modello Unico Società di Capitali, e nel quadro NR (crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero) contenuto nel Modello Consolidato Nazionale e Mondiale, per l'annualità di imposta 2012, nonché i dati evidenziati nei campi del quadro IC — società di capitali — contenuto nel Modello IRAP sempre per l'anno d'imposta 2012. Quindi con la finalità di identificare i redditi prodotti all'estero da parte di stabili organizzazioni di imprese italiane, non interessate dalla modifica normativa in esame, ha analizzato i dati tratti dal modello IRAP (campo IC64) dove va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero mediante stabile organizzazione nonché i dati rilevati nei citati quadri CE del Modello Unico ovvero del quadro NR del Modello Consolidato Nazionale e Mondiale relativi alla determinazione dei crediti d'imposta per redditi prodotti

---

*comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6”.*

<sup>96</sup> Articolo 152 del TUIR.

<sup>97</sup> In tali casi non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per l'indicazione di un minore imponibile rispetto a quello accertato, di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante (dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito) ove, nel corso dell'attività di controllo il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

all'estero, esposti nella sezione I. Dall'incrocio delle informazioni ha evidenziato una platea costituita da circa 210 società in capo alle quali si è ricostruito il reddito estero *pro capite*; ha poi selezionato il minore valore derivante dal confronto tra il reddito estero esposto nel quadro CE o NR ed il valore della produzione IRAP realizzata all'estero, nella ipotesi che quest'ultimo valore possa essere ritenuto una proxy accettabile dell'ammontare dei redditi prodotti all'estero attraverso le stabili organizzazioni in argomento. Ha così quantificato in circa 1,45 mld di euro l'importo dei redditi ipoteticamente attribuibile a stabili organizzazioni estere di imprese italiane. Inoltre ha sottolineato che la differenza tra l'imposta italiana relativa a tale reddito estero ed il credito per imposte pagate all'estero, sempre corrispondente a detto reddito, è risultata pari a 172 milioni di euro. Questo importo rappresenta la perdita di gettito netta che conseguirebbe all'esclusione di tale reddito dalla concorrenza all'imponibile complessivo del soggetto italiano. Segnala poi, che è presente nel Modello Unico e nel Modello Consolidato Nazionale e Mondiale, alla sezione I, la colonna 12<sup>98</sup>, che è in grado di identificare con esattezza i contribuenti che abbiano prodotto redditi tramite stabili organizzazioni. Dall'elaborazione emergono importi per 72 milioni di euro di reddito estero nonché un differenziale di 6 milioni di euro di perdita di gettito, derivante dal raffronto tra la quota di imposta lorda italiana<sup>99</sup> ed il credito maturato per imposte pagate all'estero.

Quindi la perdita lorda totale derivante dall'esclusione dei redditi prodotti all'estero da parte di stabili organizzazioni sarebbe pari a circa 178 milioni di euro (pertanto la somma delle due perdite citate pari a 172 mln e 6 mln di euro). Sottolinea poi che nel prospetto per la determinazione del credito d'imposta per redditi pagati all'estero non è evidenziato l'importo delle perdite delle stabili organizzazioni che hanno contribuito a diminuire l'imponibile delle imprese italiane; tuttavia poiché la disposizione contenuta nel nuovo articolo 168-ter del TUIR qui all'esame prevede che tali perdite non siano più utilizzabili, si presume che ciò genererà un recupero di gettito. In mancanza di dati puntuali a riguardo analizza i dati relativi alle aziende controllate estere residenti in paesi *black list* evidenziati nel quadro FC del Modello Unico 2013 (anno d'imposta 2012); dall'analisi deriva che il peso relativo delle perdite rispetto all'utile (campo FC3 rispetto al campo FC2) è pari a circa il 25 per cento. Ipotizza quindi che la stessa proporzione possa essere applicabile anche alle stabili organizzazioni estere; pertanto la stima delle perdite loro attribuibili sarebbe pari a circa 380 milioni<sup>100</sup> da cui conseguirebbe un recupero di gettito, dovuto alla loro irrilevanza a fini fiscali nella determinazione del reddito, pari a circa 105 milioni di euro (380\*

---

<sup>98</sup> Riservata ai contribuenti che avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per tali redditi.

<sup>99</sup> Ricavata dal rapporto tra reddito estero e reddito complessivo moltiplicato per la corrispondente imposta lorda italiana.

<sup>100</sup> (1.449 mln +72 mln)\*0,25% = 380 mln.

27,5 per cento). Quindi la perdita netta è valutata pari a 73 mln di euro<sup>101</sup> che tuttavia, in via prudenziale, viene incrementata del 30 per cento<sup>102</sup> arrivando quindi a stimare in termini di competenza una perdita annua di 95 mln di euro.

Gli effetti in termini di cassa, considerando l'entrata in vigore della nuova disposizione a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ed il meccanismo del saldo/acconto, saranno i seguenti:

<i>(milioni di euro)</i>			
	2017	2018	2019
<b>IRES</b>	<b>-166</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>

**Al riguardo** si rappresenta che la quantificazione della nuova disposizione presenta delle oggettive difficoltà legate alla complessa individuazione dei valori delle variabili interessate e per questo risente di un elevato grado di aleatorietà. Ci si riferisce in particolare alla stima delle perdite apportate dalle stabili organizzazioni estere all'imponibile del soggetto italiano, per le quali la RT non offre indicazione circa l'ammontare limitandosi a individuare, senza fornire approfondimenti in merito, una quota di incremento del minor gettito pari a circa il 30 per cento per tener conto di possibili stabili organizzazioni non individuate con la metodica dell'utilizzo del peso delle perdite relative alle controllate estere residenti in paesi *black list*, rispetto all'utile dichiarato nel quadro FC del modello unico 2013. In merito a tale ultimo punto sarebbe opportuno capire perché siano stati utilizzati i dati relativi alle controllate estere residenti in paesi a fiscalità privilegiata per stimare le perdite apportate dalle stabili organizzazioni estere, piuttosto che cercare di indagare i dati relativi ai bilanci consolidati presentati dalle aziende italiane rilevabili, ad esempio, presso le Camere di commercio. Infatti non è ben chiara la relazione che potrebbe legare i due aggregati – perdite delle controllate estere in paesi *black list* e perdite apportate dalle stabili organizzazioni estere – in quanto sembrerebbe verosimile immaginare che le perdite delle controllate in paesi a fiscalità privilegiata possano rappresentare solo una parte (e forse minoritaria) dei risultati di esercizio aggregabili dalle società madri.

Il regime in esame dovrebbe conferire una forte spinta competitiva<sup>103</sup> al sistema fiscale italiano consentendo alle imprese italiane di escludere dal reddito dell'impresa presente sul territorio nazionale, gli utili e le perdite attribuibili alle stabili organizzazioni situate all'estero; inoltre, poiché il regime è opzionale, è ipotizzabile che ciò produrrà un forte impatto ed attrazione sulle imprese che

<sup>101</sup> Quindi: 178 – 105 mln di euro = 73 mln di euro.

<sup>102</sup> Al fine di tener conto degli effetti in capo a stabili organizzazioni estere che non siano state individuate con la metodica esposta.

<sup>103</sup> Così come si legge nella citata audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Dott.ssa Rossella Orlandi del 19 maggio c.a.



avranno convenienza ad aderire alla “*branch exemption*”. Tale considerazione induce quindi a ritenere che la stima avrebbe dovuto sia tener conto di possibili effetti incentivanti, che non sembrano essere stati considerati in RT vista la stabilità nel tempo degli effetti finanziari indicati, sia essere improntata su criteri fortemente prudenziali volti a considerare possibili scelte organizzative aziendali in ottica elusiva - che potrebbero amplificare gli effetti economico-finanziari della disposizione – dettate da ragioni finalizzate a conseguire un mero vantaggio fiscale (ad esempio mediante la traslazione delle perdite dalle aziende estere a quelle nazionali attraverso scambi effettuati a prezzi diversi da quelli di mercato - il c.d. *transfer pricing*<sup>104</sup>) nonché possibili operazioni di delocalizzazione aziendale incentivate dal fatto che la disposizione sembra semplificare, e quindi agevolare, gli investimenti esteri da parte di imprese residenti in Italia.

Ulteriore aspetto riguarda poi il contenuto del comma 6 concernente la possibilità per le stabili organizzazioni già esistenti di effettuare la scelta per il regime in parola entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame. In RT non sembra rilevarsi alcun effetto finanziario riferibile a tale disposizione. Infatti le variazioni di gettito sembrano esser state stimate costanti per i primi esercizi (al netto dell'effetto saldo acconto per l'anno 2017) laddove l'opportunità offerta dal citato comma 6 dovrebbe far propendere verso una differente distribuzione degli effetti finanziari almeno per i primi due anni (2017 e 2018) in cui sembra verosimile aspettarsi, nell'eventualità di un effettivo interesse per la norma, un minor gettito maggiore per l'anno 2018 rispetto a quanto rappresentato in RT.

Inoltre sarebbe importante comprendere se per questa nuova disciplina, che riguarda essenzialmente le grandi/medie imprese, sarà necessario implementare nuove modalità di controllo e di verifica e, nell'eventualità in cui ciò fosse indispensabile, se sarà possibile svolgere le attività di accertamento a dotazioni organiche invariate; tale considerazione nasce dalla complessità del nuovo regime che, ad una prima interpretazione (peraltro complessiva della norma, con riferimento al combinato disposto dei commi 3, 4 e 5), sembra evincersi con riferimento alle interferenze con la disciplina delle CFC e con quella dei dividendi provenienti da Stati *black list*, nonché con riferimento al caso in cui un'impresa possieda alcune stabili organizzazioni per le quali è possibile accedere all'opzione ed una restante parte per le quali ciò non sia possibile.

---

<sup>104</sup> Anche se nel merito la norma dispone una particolare attenzione, al comma 10, proprio alla problematica della rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati in operazioni infra gruppo.

## **Articolo 15** **(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)**

Il comma 1 dell'articolo reca modifiche al comma 5 e al comma 6 all'articolo 165 del D.P.R. n. 917 del 1986 in materia di regime dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero con l'obiettivo di eliminare disparità di trattamento presenti nel sistema.

La lettera *a)* del comma 1 estende a tutti i contribuenti il regime di detraibilità per "competenza" di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR, di cui attualmente beneficiano i soli soggetti passivi imprenditori per i relativi redditi d'impresa prodotti all'estero tramite stabile organizzazione. In altri termini viene consentita la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo.

La lettera *b)* del comma 1 estende a tutti i contribuenti il regime di riporto avanti ed indietro delle eccedenze dei crediti di imposta, di cui attualmente beneficiano i soli soggetti passivi imprenditori per i relativi redditi d'impresa prodotti all'estero tramite stabile organizzazione.

Il comma 2, reca una disposizione a contenuto interpretativo chiarendo che il disposto dell'art. 165 trova applicazione tanto alle imposte coperte da convenzione quanto ad ogni altra imposta o tributo estero sul reddito. Viene precisato inoltre che, in caso di incertezza in merito alla natura del tributo non coperto da una convenzione di cui si intende chiedere la detrazione, il contribuente può presentare istanza di interpello all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del Contribuente.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto il cui schema è all'esame.

**La RT** si limita a esplicitare che la disposizione modifica il regime del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero al fine di eliminare le attuali disparità di trattamento tra contribuenti e che ad essa non si ascrivono effetti finanziari.

**Al riguardo**, si ricorda che l'istituto del credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero (c.d. "*foreign tax credit*") è stato introdotto nell'ordinamento italiano con l'articolo 15 del TUIR. Successivamente, il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 ha modificato tale istituto introducendo l'articolo 167 (ora 165)<sup>105</sup>. In tale occasione, nella RT all'Atto del Governo n. 281 fu stimata una perdita di gettito associata a tale istituto nella misura in cui "*la novità, avente un riflesso in termini di variazione delle entrate (perdita di gettito), è rappresentata dal meccanismo in base al quale l'imposta estera pagata a titolo definitivo che ecceda la corrispondente quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto all'estero mediante stabile organizzazione, costituisce un credito d'imposta che può essere utilizzato negli otto anni precedenti o successivi. Pertanto l'eventuale eccedenza d'imposta estera che non trovi capienza nell'imposta italiana dovuta sullo stesso reddito d'impresa, può essere utilizzata quale credito, laddove negli otto anni precedenti o successivi si sia verificata – per lo stesso Stato – una situazione opposta (ossia l'imposta italiana sia risultata superiore a quella*

---

<sup>105</sup> Per un esame approfondito di tale istituto cfr. Agenzia delle Entrate Circolare N. 9/E del 5 marzo 2015 avente ad oggetto "Disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero – Articolo 165 del TUIR – Chiarimenti".

*estera e, dunque, vi sia una capienza non sfruttata)*". In tale circostanza fu indicata in associazione alla norma una componente onerosa per effetto del meccanismo in base al quale l'imposta estera pagata a titolo definitivo che ecceda la corrispondente quota di imposta italiana relativa al reddito prodotto all'estero mediante stabile organizzazione, costituisce un credito d'imposta che può essere utilizzato negli otto anni precedenti o successivi. Detta componente venne quantificata in termini di competenza in 15,6 mln di euro di perdita di gettito a decorrere dal 2004. La RT, assumendo infatti che tale elemento costituiva l'aspetto oneroso delle modifiche introdotte, perveniva alla predetta quantificazione stimando una perdita di gettito del 15 per cento rispetto all'ammontare dei crediti d'imposta sui redditi prodotti all'estero, desunti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società e pari a 104 mln di euro<sup>106</sup>.

Conseguentemente, nella misura in cui la RT dichiara che la disposizione in esame amplia l'ambito operativo dei commi 5 e 6 dell'art. 165 estendendo a tutti i contribuenti gli istituti ivi previsti e attualmente riservati ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione, sembra opportuno che il Governo fornisca maggiori chiarimenti in merito all'asserita assenza di effetti finanziari.

### **Articolo 16** **(Disposizione finanziaria)**

L'articolo 16 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente schema di decreto e pari a 99,3 mln di euro per il 2016, 28 mln di euro per il 2017 e 40,7 mln di euro a decorrere dal 2018. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 16 della legge delega n. 23 del 2014. Nel predetto fondo confluiscono le maggiori entrate derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, si rammenta che l'articolo 16 della legge delega n. 23 del 2014 stabilisce che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede

---

<sup>106</sup> Per eventuali approfondimenti relativi ai profili di quantificazione si rinvia alla Nota di lettura n. 67 su *Schema di decreto legislativo recante: "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80" (281)* del novembre 2003. Si evidenzia che, a seguito delle osservazioni emerse nel corso dell'esame, furono associati alla disposizione anche effetti positivi sul gettito che derivavano dal minor utilizzo del credito per imposte estere in conseguenza dell'esclusione (nella misura del 95 per cento) dei dividendi esteri dal concorso alla formazione del reddito imponibile delle società di capitali. Fu altresì rivalutata al rialzo la percentuale di soggetti che non possono beneficiare del credito di imposta in quanto non presentano in Italia un credito imponibile. Si giungeva quindi a stimare in relazione ai predetti profili circa 38, 23 mln di euro di maggiori entrate che bilanciate con la perdita di gettito stimata di 15,6 mln di euro, giungeva ad una quantificazione di circa 22, 63 mlnd di euro annui.

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009<sup>107</sup> ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della citata legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sul punto, in assenza di informazioni da parte della RT appare opportuno che siano fornite maggiori notizie relativamente alla dotazione del fondo di cui all'articolo 16 della legge n. 23 del 2014, nonché alla idoneità delle predette risorse ad essere destinate alla presente finalizzazione senza compromettere quelle previste a legislazione vigente. A tal proposito si segnala che l'articolo 2, del decreto legislativo n. 188 del 2014<sup>108</sup> destina al fondo di cui all'articolo 16, della legge n. 23 del 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del citato decreto legislativo n. 188 del 2014 e valutate in 145 mln di euro per il 2015 e in 146 mln di euro annui a decorrere dal 2016.

Inoltre, sempre sul medesimo punto, si segnala che l'atto di Governo n. 162 in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, prevede all'articolo 6 un analogo utilizzo del predetto fondo, pari a 6,12 mln di euro per l'anno 2016 e a 9,8 mln di euro a decorrere dall'anno 2017.

---

<sup>107</sup> L'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, tra l'altro, dispone che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

<sup>108</sup> Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell' articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2015 [Nota di lettura n. 84](#)  
Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (**Atto del Governo n. 158**)
- " [Nota breve n. 11](#)  
Le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea
- " [Elementi di documentazione n. 21](#)  
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (**Atto del Governo n. 161**)
- " [Elementi di documentazione n. 22](#)  
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**Atto del Governo n. 162**)
- " [Elementi di documentazione n. 23](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (**Atto del Governo n. 163**)
- " [Nota di lettura n. 85](#)  
**A.S. 1880**: "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo"
- " [Nota breve n. 12](#)  
Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2015 dell'Italia
- " [Elementi di documentazione n. 24](#)  
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (**Atto del Governo n. 164**)
- Giu 2015 [Nota di lettura n. 86](#)  
**A.S. 1934**: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 25](#)  
Conti annuali, conti consolidati e documenti contabili di enti creditizi (**Schema di D.Lgs. n. 172**)
- " [Elementi di documentazione n. 26](#)  
Disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali (**Schema di D.Lgs. n. 171**)
- " [Nota di lettura n. 87](#)  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (**Atto del Governo n. 159**)
- " [Nota di lettura n. 88](#)  
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**Atto del Governo n. 162**)
- " [Nota di lettura n. 89](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (**Atto del Governo n. 163**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>